QUIZ VERIFICHE DI IDONEITÀ DEL RESPONSABILE TECNICO

(art.13, comma 1, D.M.120/2014; art.2 Delibera del Comitato Nazionale n.6/2025)

MODULO SPECIALISTICO CATEGORIA 10
AGGIORNAMENTO
Data ultima revisione: **02/01/2026**

Materia: 1. Legislazione dei rifiuti: italiana e europea

G_1_04523: Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio e al recupero è

- Esatta: sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero
- Sbagliata: sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritte nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali, al fine di favorire il loro recupero presso gli impianti di recupero più lontani
- Sbagliata: vietata la libera circolazione sul territorio nazionale a meno che essi non siano destinati a impianti di smaltimento, privilegiando il principio di prossimità
- Sbagliata: sempre vietata la libera circolazione sul territorio nazionale

G_1_04524: Con riferimento alle attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, nei centri raccolta

- Esatta: possono essere organizzati spazi destinati a schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato che siano muniti di idonea autorizzazione
- Sbagliata: le aziende interessate possono liberamente prelevare beni, o parti di essi, utili per la propria attività aziendale (metallo, plastica, carta) anche destinati alla vendita per il recupero di materia
- Sbagliata: non è possibile in alcuna maniera attrezzare aree nelle quali cittadini, ovvero operatori professionali dell'usato, possano effettuare lo scambio di beni o intercettare prodotti
- Sbagliata: i cittadini possono liberamente prelevare parti di beni che possono risultare loro utili

G_1_04525: Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di recupero, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco

- Esatta: non esaustivo contrassegnandole con la lettera R seguita dalla numerazione da 1 a 13
- Sbagliata: esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13
- Sbagliata: non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99
- Sbagliata: esaustivo contrassegnandole con la sigla D seguita dalla numerazione da 1 a 99

G_1_04527: Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, al fine della classificazione delle differenti operazioni di smaltimento, il legislatore nazionale ha inteso codificarle in un elenco

- Esatta: non esaustivo contrassegnandole con la lettera D seguita dalla numerazione da 1 a 15
- Sbagliata: non esaustivo contrassegnandole con la sigla EoW seguita dalla numerazione da 1 a 99
- Sbagliata: esaustivo contrassegnandole con la sigla H seguita dalla numerazione da 1 a 13
- Sbagliata: esaustivo contrassegnandole con la sigla R seguita dalla numerazione da 1 a 99

G_1_04528: Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "smaltimento" si intende

- Esatta: ogni operazione avente caratteristica residuale diversa dal recupero da utilizzare solo in mancanza di altre opzioni e che non consente il recupero di risorse
- Sbagliata: trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- Sbagliata: riciclaggio / recupero di metalli e composti metallici
- Sbagliata: utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

G_1_04529: Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, con "raccolta differenziata" si intende

- Esatta: la raccolta in cui il flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura, al fine di facilitarne il trattamento specifico
- Sbagliata: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti
- Sbagliata: l'attività consistente nelle operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da essere reimpiegati senza altro pretrattamento
- Sbagliata: qualsiasi operazione che permetta ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o li prepari ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale

G_1_04530: Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, per "raccolta differenziata" si intende la raccolta

- Esatta: in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
- Sbagliata: che presuppone la collocazione dei rifiuti in appositi contenitori, differenziati in base all'origine dei rifiuti
- Sbagliata: in cui i rifiuti non sono tenuti separati tra loro
- Sbagliata: in cui i flussi di rifiuti sono separati in base all'origine

G_1_04531: In base al D.Lgs. n. 152/2006, costituiscono attività di "stoccaggio"

- Esatta: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti come definite dalla normativa in materia
- Sbagliata: le attività di raccolta consistenti nel prelievo e nella cernita preliminari alla raccolta dei soli rifiuti organici
- Sbagliata: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini
- Sbagliata: esclusivamente le attività di raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico

G_1_04533: In base al D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti rientrano

- Esatta: i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi
- Sbagliata: i rifiuti radioattivi
- Sbagliata: il terreno (in situ), inclusi il suolo non contaminato, non escavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno
- Sbagliata: gli effluenti gassosi emessi in atmosfera

G_1_04535: Fanno parte dei "rifiuti organici", così come definiti dal D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti

- Esatta: biodegradabili di giardini e parchi
- Sbagliata: non biodegradabili di giardini e parchi
- Sbagliata: di qualunque natura se abbandonati all'interno di giardini e parchi
- Sbagliata: comunque presenti all'interno di giardini e parchi

G_1_04537: Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce un "rifiuto pericoloso" il rifiuto che

- Esatta: presenta una o più caratteristiche di pericolosità elencate nella disciplina ambientale
- Sbagliata: presenta, a discrezione del detentore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità
- Sbagliata: non presenta una o più caratteristiche elencate nelle Norme in materia ambientale
- Sbagliata: presenta, a discrezione del produttore, una o più caratteristiche tali da renderlo idoneo a suscitare un pericolo per la propria incolumità

G_1_04539: Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce produttore di rifiuti "iniziale" il soggetto la cui attività

- Esatta: produce rifiuti e quello cui sia giuridicamente riferibile tale produzione
- Sbagliata: non produce rifiuti
- Sbagliata: produce rifiuti e non quello al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione
- Sbagliata: consiste in operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da altri

G_1_04542: Il D.Lgs. n. 152/2006 costituisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore

- Esatta: si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi
- Sbagliata: si appropri o abbia l'intenzione o l'obbligo di appropriarsi
- Sbagliata: non abbia l'obbligo di disfarsi
- Sbagliata: non si disfi

G_1_04543: Ai sensi della normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) con "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" giuridicamente si intende

- Esatta: rifiuto
- Sbagliata: sottoprodotto
- Sbagliata: prodotto già usato
- Sbagliata: prodotto riciclato

G_1_04544: I rifiuti abbandonati giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private comunque soggette a uso pubblico sono rifiuti

- Esatta: urbani
- Sbagliata: pericolosi
- Sbagliata: assimilabili
- Sbagliata: speciali

G_1_04546: Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale

- Esatta: conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni di legge
- Sbagliata: possono gestire, attraverso sistemi organizzativi di tipo professionale, esclusivamente rifiuti pericolosi autoprodotti al fine di ridurre il rischio per l'ambiente
- Sbagliata: sono implicitamente autorizzati anche al trattamento dei rifiuti
- Sbagliata: riconsegnano i rifiuti raccolti e trasportati a coloro che glieli hanno trasferiti all'inizio dopo aver controllato che siano non pericolosi

G_1_04548: La raccolta differenziata dei rifiuti organici

- Esatta: avviene con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati
- Sbagliata: deve essere effettuata solo attraverso contenitori a svuotamento riutilizzabili poiché nell'ordinamento italiano non è previsto l'utilizzo di sacchetti compostabili certificati
- Sbagliata: può essere realizzata con qualunque tipo di contenitore o sacchetto
- Sbagliata: non è prevista nell'ordinamento italiano

G_1_04549: La raccolta differenziata dei rifiuti organici deve avvenire

- Esatta: con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati da organismi accreditati
- Sbagliata: attraverso il conferimento diretto al centro di raccolta
- Sbagliata: con contenitori monouso in PVC
- Sbagliata: con contenitori realizzati utilizzando materiali recuperati e riciclati

G_1_04550: Il centro di raccolta dei rifiuti urbani è un'area presidiata e allestita per l'attività di

- Esatta: raccolta
- Sbagliata: deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi
- Sbagliata: smaltimento, attraverso procedure non pericolose per l'ambiente
- Sbagliata: recupero

G_1_04551: Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani possono essere depositati rifiuti

- Esatta: urbani conferiti in maniera differenziata
- Sbagliata: prodotti esclusivamente dal comune, provenienti da parchi e giardini pubblici o da spazzamento delle strade
- Sbagliata: urbani conferiti in maniera indifferenziata che sono collocati in appositi cassoni scarrabili per essere destinati allo smaltimento
- Sbagliata: speciali pericolosi preventivamente etichettati e imballati secondo la normativa sulle merci pericolose

G_1_04554: I centri di raccolta dei rifiuti urbani, nelle zone di scarico e deposito, devono avere la pavimentazione

- Esatta: impermeabilizzata
- Sbagliata: In vernice termoreagente
- Sbagliata: in tout venant
- Sbagliata: igroscopica

G_1_04556: Il codice EER (Elenco europeo dei rifiuti) è composto da

- Esatta: sei cifre numeriche e una descrizione in lettere del rifiuto
- Sbagliata: sei cifre numeriche seguite da 4 lettere dalla A alla Z
- Sbagliata: una descrizione in lettere del rifiuto
- Sbagliata: due numeri da 1 a 10

G_1_04557: La classificazione del rifiuto, attraverso l'assegnazione del codice EER (Elenco europeo dei rifiuti), è effettuata da

- Esatta: il produttore
- Sbagliata: il detentore
- Sbagliata: l'intermediario
- Sbagliata: il trasportatore

G_1_04558: Con "stabilizzazione" si identificano i processi che

- Esatta: modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi
- Sbagliata: influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi
- Sbagliata: non modificano la pericolosità dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli pericolosi in rifiuti non pericolosi
- Sbagliata: modificano la natura speciale dei componenti dei rifiuti e trasformano quelli urbani in rifiuti speciali

G_1_04562: In tema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono stabiliti precisi principi in capo

- Esatta: a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, intermediari/commercianti, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti
- Sbagliata: a produttore/detentore dei rifiuti, trasportatore, soggetti che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, con l'esclusione del commerciante/intermediario
- Sbagliata: al solo produttore/detentore dei rifiuti
- Sbagliata: esclusivamente al produttore/detentore dei rifiuti e al trasportatore

G_1_04564: Il produttore iniziale o detentore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento

- Esatta: direttamente o mediante l'affidamento a un intermediario / commerciante, oppure alla loro consegna a un soggetto autorizzato al trattamento o al trasporto
- Sbagliata: esclusivamente tramite un'organizzazione di intermediari / commercianti e soggetti attivi nei servizi di recupero o smaltimento dei rifiuti
- Sbagliata: esclusivamente mediante consegna a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato
- Sbagliata: tramite una rete pubblica di impianti di recupero o smaltimento

G_1_04566: Per quanto riguarda la responsabilità del trasportatore di rifiuti, gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale

- Esatta: sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta
- Sbagliata: sono tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali e devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati a impianti pubblici di recupero o smaltimento
- Sbagliata: sono solo tenuti all'iscrizione all'Albo gestori ambientali
- Sbagliata: devono conferire i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta in attesa di iscrizione all'Albo gestori ambientali

G_1_04576: Spetta alle regioni
- Esatta: la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti
- Sbagliata: l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani
- Sbagliata: il controllo delle attività degli impianti di gestione dei rifiuti
- Sbagliata: la determinazione delle specifiche modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

G_1_04577: I piani per la gestione dei rifiuti sono adottati
- Esatta: dalle regioni
- Sbagliata: dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: dallo Stato
- Sbagliata: dai comuni

G_1_04578: La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti è di competenza
- Esatta: delle regioni
- Sbagliata: dei comuni
- Sbagliata: delle province
- Sbagliata: dello Stato

G_1_04581: Gli ATO (ambiti territoriali ottimali) sono definiti
- Esatta: dalle regioni, sentite le province e i comuni interessati
- Sbagliata: direttamente dallo Stato
- Sbagliata: dalla Commissione europea
- Sbagliata: dai regolamenti comunali che dispongono le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

G_1_04584: Secondo l'art. 214 del D.Lgs. n. 152/2006, la comunicazione relativa al procedimento semplificato per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti
- Esatta: deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero
- Sbagliata: deve essere rinnovata solo in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero
- Sbagliata: deve essere rinnovata ogni dieci anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero
- Sbagliata: non necessita di rinnovo

G_1_04585: Ai sensi dell'art. 197 CA, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di rifiuti, le province possono avvalersi
- Esatta: delle Agenzie per la protezione dell'ambiente
- Sbagliata: di cittadini
- Sbagliata: di nessuno altro
- Sbagliata: del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

G_1_04587: I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti riguardano
- Esatta: rifiuti urbani
- Sbagliata: scorie e ceneri prodotti dall'incenerimento dei rifiuti urbani
- Sbagliata: rifiuti del trattamento dei rifiuti industriali
- Sbagliata: rifiuti radioattivi

G_1_04590: Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e la gestione degli impianti di gestione rifiuti
- Esatta: sono sottoposti ad autorizzazione alla realizzazione e alla gestione a seconda della tipologia di impianto e dell'attività svolta
- Sbagliata: sono autorizzati esclusivamente con una procedura semplificata
- Sbagliata: possono esercitare senza autorizzazione
- Sbagliata: sono sottoposti solo all'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto

G_1_04591: Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda per l'autorizzazione unica in materia di rifiuti
- Esatta: la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi
- Sbagliata: il comune convoca apposita conferenza di servizi
- Sbagliata: il soggetto istante è legittimato a iniziare l'attività oggetto di autorizzazione
- Sbagliata: la Conferenza di servizi autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto

G_1_04596: Ai fini del rilascio dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti, l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che
- Esatta: sono necessarie delle garanzie finanziarie
- Sbagliata: è sempre necessaria la presenza di un fideiussore, unica forma di garanzia accettata
- Sbagliata: è sempre necessaria la presenza di un'ipoteca su immobili, unica forma di garanzia accettata
- Sbagliata: non è necessaria alcuna garanzia finanziaria

G_1_04598: Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti ha durata
- Esatta: di 10 anni ed è rinnovabile, salvo casi particolari
- Sbagliata: annuale
- Sbagliata: illimitata nel tempo salvo volontà di chiusura degli impianti da parte del titolare degli stessi
- Sbagliata: di 10 anni e non è rinnovabile, salvo casi particolari

G_1_04599: Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, i termini per la richiesta di rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) in materia di rifiuti
- Esatta: sono di almeno 180 giorni prima della scadenza
- Sbagliata: sono di almeno un anno prima della scadenza
- Sbagliata: non sono indicati in quanto l'AUA (autorizzazione unica ambientale) si rinnova automaticamente
- Sbagliata: sono 90 giorni prima della scadenza

G_1_04600: In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, nel caso di condizioni di criticità ambientale, le prescrizioni contenute nell'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti possono essere modificate
- Esatta: prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio
- Sbagliata: prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio
- Sbagliata: mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione
- Sbagliata: previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione

G_1_04601: Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora l'evoluzione tecnologica consenta una riduzione significativa degli impatti, le prescrizioni contenute in AUA (autorizzazione unica ambientale) per impianto rifiuti possono essere modificate, con le procedure di legge,
- Esatta: prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio
- Sbagliata: prima del termine di scadenza e dopo almeno due anni dal rilascio
- Sbagliata: previa istanza presentata 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
- Sbagliata: mai, è necessario richiedere una nuova autorizzazione

G_1_04603: Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale) comporta
- Esatta: diffida, diffida e sospensione, revoca a seconda della gravità del fatto
- Sbagliata: solo una sanzione amministrativa
- Sbagliata: solo una diffida
- Sbagliata: revoca immediata dell'AUA (autorizzazione unica ambientale)

G_1_04605: In base all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), alla sanzione provvede
- Esatta: l'Autorità competente
- Sbagliata: il Ministero competente
- Sbagliata: la polizia municipale
- Sbagliata: il Sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto

G_1_04606: Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le procedure che regolano l'AUA (autorizzazione unica ambientale) per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti si applicano

- Esatta: per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata
- Sbagliata: solo per la realizzazione di varianti di piccola entità che non comportino modifiche significative
- Sbagliata: a qualunque tipo di variante all'impianto
- Sbagliata: per la realizzazione di lievi varianti in corso d'opera o di esercizio

G_1_04607: Secondo l'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero è richiesta per impianto

- Esatta: di smaltimento e recupero non soggetto alla normativa IPPC
- Sbagliata: mobile che effettua la sola riduzione volumetrica
- Sbagliata: mobile che effettua la sola separazione di frazioni estranee
- Sbagliata: mobile di disidratazione di fanghi degli impianti di depurazione

G_1_04616: La falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione comporta

- Esatta: l'applicazione del Codice penale
- Sbagliata: non comporta alcuna sanzione
- Sbagliata: la revoca immediata dell'autorizzazione
- Sbagliata: solo una sanzione pecuniaria

G_1_04631: La comunicazione di inizio attività delle operazioni di recupero dei rifiuti con procedure semplificate, deve essere rinnovata

- Esatta: ogni 5 anni
- Sbagliata: mai
- Sbagliata: ogni 10 anni
- Sbagliata: ogni anno

G_1_04639: I fatti realizzati in violazione della normativa sui rifiuti possono

- Esatta: costituire fattispecie di reato
- Sbagliata: essere puniti solo con sanzioni amministrative
- Sbagliata: integrare solo delitti ma mai contravvenzioni
- Sbagliata: integrare solo contravvenzioni ma mai delitti

G_1_04640: La violazione della normativa sui rifiuti

- Esatta: può avere come conseguenza l'applicazione della confisca
- Sbagliata: non può mai comportare l'applicazione della confisca, espressamente vietata nella materia ambientale
- Sbagliata: è accertata con ordinanza sindacale
- Sbagliata: non comporta mai l'integrazione di ipotesi di reato

G_1_04641: Le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti possono essere

- Esatta: sia penali sia amministrative
- Sbagliata: solo penali
- Sbagliata: sia amministrative sia civili
- Sbagliata: solo amministrative

G_1_04642: In caso di gestione di rifiuti non autorizzata i veicoli utilizzati per commettere l'illecito

- Esatta: sono sottoposti a fermo e/o a confisca salvo che non appartengano a persona estranea al reato
- Sbagliata: devono essere mandati a revisione speciale
- Sbagliata: non possono essere sottoposti a confisca
- Sbagliata: sono sottoposti a fermo e/o a confisca anche se gli stessi appartengano, non fittiziamente, a persona estranea al reato

G_1_04643: L'abbandono di rifiuti che prevede sanzioni amministrative, riguarda

- Esatta: tutti i cittadini
- Sbagliata: sia il titolare dell'impresa che il responsabile tecnico
- Sbagliata: il solo titolare dell'impresa
- Sbagliata: il solo responsabile tecnico

G_1_04647: L'obbligo di conservazione del FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) è fissato in anni

- Esatta: tre
- Sbagliata: cinque
- Sbagliata: uno, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione
- Sbagliata: quattro

G_1_04648: In caso di condanna per il reato di trasporto di rifiuti pericolosi in assenza di FIR (formulario di identificazione dei rifiuti)

- Esatta: consegue obbligatoriamente la confisca del veicolo
- Sbagliata: consegue il fermo amministrativo del veicolo e il successivo invio a revisione presso officina autorizzata
- Sbagliata: consegue il fermo amministrativo del veicolo
- Sbagliata: non consegue mai la confisca del veicolo

G_1_04651: In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con la sentenza di condanna il giudice ordina

- Esatta: il ripristino dello stato dell'ambiente, subordinando la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente
- Sbagliata: il ripristino dello stato dell'ambiente, riconoscendo l'estinzione della pena con l'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente
- Sbagliata: il ripristino dello stato dell'ambiente, ma non può concedere la sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente
- Sbagliata: la sospensione condizionale, anche in assenza dell'eliminazione del danno

G_1_04655: Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio

- Esatta: è punito con l'arresto e con l'ammenda
- Sbagliata: commette un delitto
- Sbagliata: è punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista
- Sbagliata: non commette reato né è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria per abbrucciamenti di quantità inferiori a tre metri steri

G_1_04656: Chiunque effettui attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio e salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la

- Esatta: pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda
- Sbagliata: multa e la reclusione
- Sbagliata: pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
- Sbagliata: sanzione amministrativa pecuniaria

G_1_04660: L'assenza di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

- Esatta: può assumere rilevanza penale
- Sbagliata: non può essere in alcun modo punita né in via penale né amministrativa
- Sbagliata: non ha mai rilevanza penale
- Sbagliata: non comporta mai l'attribuzione di sanzioni

G_1_04661: Chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione

- Esatta: commette il reato di "attività di gestione di rifiuti non autorizzata"
- Sbagliata: è punito con una sola sanzione amministrativa pecuniaria
- Sbagliata: non può essere punito in alcun modo come da recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
- Sbagliata: è punito solo con un ammonimento del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in caso di reiterazione, viene espulso dalle attività di gestione di rifiuti

G_1_04719: Secondo D.Lgs. n. 152/2006, per "oli usati" si intende

- Esatta: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato
- Sbagliata: l'olio sintetico, purché di provenienza non industriale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato
- Sbagliata: l'olio naturale che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile
- Sbagliata: qualsiasi olio industriale, minerale o sintetico, che sia stato usato almeno una volta, anche ancora utilizzabile

G_1_04746: Ai sensi della normativa ambientale sugli imballaggi (D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta, Titolo II), i produttori e gli utilizzatori

- Esatta: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti
- Sbagliata: non sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale né degli imballaggi né dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti
- Sbagliata: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e non degli imballaggi stessi
- Sbagliata: sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei soli imballaggi e non dei relativi rifiuti

G_1_04758: Secondo il D.Lgs. n. 152/2006, Parte quarta , Titolo II, è un sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto

- Esatta: originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto
- Sbagliata: che per essere utilizzato necessita di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale
- Sbagliata: originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario è la produzione di tale sostanza od oggetto
- Sbagliata: che non sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi

G_1_04759: Secondo il D.Lgs. 152/2006, una sostanza od oggetto originati da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto per cui non esiste un mercato, deve essere

- Esatta: gestita in deposito temporaneo per essere trattata come rifiuto
- Sbagliata: depositata per un periodo massimo di 10 anni
- Sbagliata: depositata per un periodo massimo di 3 anni
- Sbagliata: depositata nel luogo di produzione ma, non essendoci disposizioni in materia, può permanere in situ senza limitazioni temporali

G_1_04774: Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere versato il contributo annuale al RENTRI?

- Esatta: all’atto dell’iscrizione al RENTRI e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
- Sbagliata: solo all’atto dell’iscrizione;
- Sbagliata: entro il 31 dicembre di ogni anno;
- Sbagliata: non è dovuto alcun contributo annuale al RENTRI;

G_1_04775: A quale data deve essere effettuato il calcolo dei dipendenti ai fini dell’iscrizione al RENTRI?

- Esatta: al 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello in cui è presentata la pratica di iscrizione;
- Sbagliata: al 30 aprile dell’anno precedente;
- Sbagliata: al 1° gennaio dell’anno in corso;
- Sbagliata: alla data in cui è presentata la pratica di iscrizione;

G_1_04776: Quali tra i seguenti soggetti sono obbligati all’iscrizione al RENTRI?

- Esatta: Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- Sbagliata: I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti;
- Sbagliata: I privati cittadini;
- Sbagliata: I produttori di soli rifiuti non pericolosi con meno di cinque dipendenti;

G_1_04777: Secondo quanto disposto dal D.M. 04 aprile 2023 n.59, chi è obbligato a installare i sistemi di geolocalizzazione?

- Esatta: I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 5 che trasportano rifiuti speciali pericolosi;
- Sbagliata: I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 4 che trasportano rifiuti speciali non pericolosi;
- Sbagliata: I soggetti iscritti al RENTRI e all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 che trasportano rifiuti urbani pericolosi;
- Sbagliata: I soggetti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 8;

G_1_04778: Quali sono le tempistiche di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico rifiuti?

- Esatta: Per gli operatori con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Per i soggetti delegati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione;
- Sbagliata: Almeno una volta all'anno;
- Sbagliata: Esclusivamente con cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione, sia per gli operatori che per i soggetti delegati;
- Sbagliata: Entro il 30 aprile di ogni anno;

G_1_04779: Lo stoccaggio istantaneo è una registrazione che viene effettuata da:

- Esatta: L'impianto di trattamento dei rifiuti solo in caso di ispezioni o verifiche da parte degli enti di controllo;
- Sbagliata: b. Dal trasportatore di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: Dai produttori di rifiuti pericolosi;
- Sbagliata: Dai Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

G_1_04780: Come avviene l'accesso al portale RENTRI?

- Esatta: Mediante autenticazione con dispositivo di identità digitale del soggetto che accede (SPID, CIE o CNS);
- Sbagliata: Attraverso il riconoscimento facciale;
- Sbagliata: Mediante l'inserimento di nome utente e password scelto dall'utente in fase di registrazione;
- Sbagliata: Accesso automatico senza l'inserimento delle credenziali;

G_1_04781: Quale conseguenza è prevista nel caso in cui un soggetto obbligato non effettui l'iscrizione al RENTRI nei termini stabiliti?

- Esatta: È soggetto alle sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 152/2006;
- Sbagliata: Riceve un richiamo scritto senza ulteriori effetti;
- Sbagliata: Ottiene una proroga di ulteriori 60 giorni al fine di regolarizzare la sua posizione;
- Sbagliata: Viene iscritto d'ufficio dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

G_1_04782: Chi può accedere alla sezione "Hai bisogno di aiuto" del Portale RENTRI per ricevere assistenza o consultare le schede operative?

- Esatta: Tutti gli utenti, anche non iscritti, tramite l'area pubblica del portale;
- Sbagliata: Solo i responsabili tecnici;
- Sbagliata: Esclusivamente i funzionari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- Sbagliata: Solo i produttori di rifiuti urbani;

G_1_04783: In base al D.M. 04 aprile 2023 n. 59 il RENTRI è articolato in:

- Esatta: Una sezione Anagrafica e una sezione Tracciabilità;
- Sbagliata: Una sezione Pubblica e una sezione Privata;
- Sbagliata: Una sezione Generale e una sezione Specialistica;
- Sbagliata: Una sezione Anagrafica, una sezione Pubblica e una sezione Specialistica;

G_1_04784: Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle scadenze previste dal D.M. 04 aprile 2023 n. 59, quando deve essere effettuata l'iscrizione?

- Esatta: Deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.
- Sbagliata: Deve essere effettuata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene l'inizio dell'attività.
- Sbagliata: Deve essere effettuata entro il mese in cui avvia l'attività.
- Sbagliata: L'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata lo stesso giorno della dichiarazione di inizio attività presentata al Registro delle Imprese.

G_1_04785: Quali dati dei FIR digitali devono essere trasmessi al RENTRI?

- Esatta: Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti pericolosi
- Sbagliata: Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti non pericolosi
- Sbagliata: I dati dei FIR digitali non devono essere mai trasmessi al RENTRI
- Sbagliata: Devono essere trasmessi al RENTRI solo i dati dei FIR digitali relativi al trasporto di rifiuti urbani

G_1_04786: Il trasportatore iscritto nella categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali può emettere il FIR su richiesta del produttore?

- Esatta: Sì, può emettere sia il FIR digitale che il FIR cartaceo
- Sbagliata: Sì, ma può emettere solo il FIR digitale
- Sbagliata: Sì, ma può emettere solo il FIR cartaceo
- Sbagliata: No, il trasportatore non può mai emettere il FIR per conto del Produttore

G_1_04787: Quando un trasporto di rifiuti è accompagnato dal FIR digitale, quale operatore deve restituire la copia completa del FIR digitale a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione dei rifiuti e in che termini?

- Esatta: Il destinatario deve restituire tramite il RENTRI, o mediante interoperabilità, la copia completa del FIR digitale, relativa ai rifiuti pericolosi e non pericolosi, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti
- Sbagliata: Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale
- Sbagliata: Il trasportatore restituisce tramite il RENTRI, entro tre mesi dalla consegna all'impianto dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la copia completa del FIR digitale
- Sbagliata: Con il FIR digitale decade l'obbligo della restituzione della copia completa del FIR digitale al produttore/detentore da parte del destinatario

G_1_04788: Da chi deve essere sottoscritto il FIR digitale?

- Esatta: Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti
- Sbagliata: Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore /detentore
- Sbagliata: Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal produttore/detentore e dal trasportatore
- Sbagliata: Il FIR digitale deve essere firmato digitalmente solo dal destinatario

G_1_04789: Quale delle seguenti affermazioni sul FIR digitale è corretta?

- Esatta: Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto il rifiuto è accompagnato da una stampa del FIR digitale. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili
- Sbagliata: La stampa cartacea del FIR digitale è sempre obbligatoria e necessita di sottoscrizione con firma autografa da parte del produttore /detentore e da parte del trasportatore
- Sbagliata: Il FIR digitale deve sempre essere stampato in quattro copie (la prima e la quarta copia sono destinate al produttore/detentore, le altre due copie sono destinate al trasportatore e al destinatario)
- Sbagliata: Durante il trasporto dei rifiuti non è ammessa l'esibizione del FIR digitale.

Materia: 1. Principale normativa sulla cessazione dell'amianto

A_1_07080: Attualmente in ambito nazionale (legge n. 257/1992)

- Esatta: sussiste il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto
- Sbagliata: è possibile produrre materiali in amianto solo con speciali deroghe dell'Autorità
- Sbagliata: è possibile l'utilizzo e la commercializzazione di amianto
- Sbagliata: è consentita la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto

A_1_07081: Secondo la legge n. 257/1992, vengono indicati come rifiuti di amianto

- Esatta: i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente
- Sbagliata: tutti i prodotti, oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di filamenti
- Sbagliata: i materiali di scarto delle attività estrattive, i detriti e le scorie delle lavorazioni, nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua destinazione d'uso
- Sbagliata: tutti i prodotti oggetti, tubi, lastre, tettoie, coperture degli edifici che contengono fibre di eternit sotto forma di fili ramificati

A_1_07083: Le imprese che effettuano interventi sui materiali che contengono amianto devono essere

- Esatta: iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 10
- Sbagliata: iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori
- Sbagliata: in grado di riconoscere a prima vista la presenza dell'amianto nei materiali
- Sbagliata: iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 8

A_1_07087: La legge n. 257/1992, che sancisce la cessazione dell'amianto, a livello di enti locali, ha stabilito che

- Esatta: ogni regione approvi un piano regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto
- Sbagliata: vengano trasferite le funzioni amministrative in materia di smaltimento dei rifiuti di amianto dallo Stato ai comuni
- Sbagliata: ogni regione provveda alla redazione di un piano di lavoro di protezione dell'ambiente
- Sbagliata: ogni regione provveda alla chiusura di tutte le aziende che lavorano amianto

A_1_07088: Secondo la legge n. 257/1992, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto sono adottati

- Esatta: dalle regioni
- Sbagliata: dal Ministero dell'interno
- Sbagliata: dai comuni
- Sbagliata: dal Parlamento

A_1_07091: Con riferimento alla presenza di MCA (materiali contenenti amianto) negli edifici

- Esatta: è obbligatorio il censimento, con priorità degli edifici pubblici, se in presenza di amianto libero o in matrice friabile
- Sbagliata: non è obbligatorio il censimento degli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile, dei locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva
- Sbagliata: le aziende che hanno costruito con MCA hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero o in matrice friabile
- Sbagliata: i soggetti o le imprese che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici con presenza di amianto libero

A_1_07093: Ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, le regioni e le province autonome devono predisporre un

- Esatta: censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti
- Sbagliata: piano di sorveglianza
- Sbagliata: piano di lavoro per la bonifica dell'amianto
- Sbagliata: piano sanitario per la gestione dell'amianto

A_1_07094: Secondo il D.lgs. n. 36/2003, in attuazione della direttiva UE relativa alle discariche rifiuti, sono

- Esatta: stabiliti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica ivi compreso l'amianto e i limiti di accettabilità e restrizioni per l'ammissione in discarica
- Sbagliata: stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di lavoro
- Sbagliata: stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di sorveglianza
- Sbagliata: stabilite le metodologie tecniche applicative circa la predisposizione del piano di bonifica di MCA

A_1_07096: La copia del piano di lavoro amianto deve essere trasmessa all'organo di vigilanza almeno

- Esatta: 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
- Sbagliata: 1 giorno prima dell'inizio dei lavori
- Sbagliata: 100 giorni prima dell'inizio dei lavori
- Sbagliata: 10 giorni prima dell'inizio dei lavori

A_1_07097: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il responsabile dei lavori per amianto deve inoltrare la notifica preliminare

- Esatta: all'Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
- Sbagliata: all'Ufficio tecnico comunale
- Sbagliata: all'Ufficio delle Poste e Telecomunicazioni
- Sbagliata: all'impresa

A_1_07098: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in mancanza della tessera di riconoscimento, i lavoratori delle aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, sono soggetti

- Esatta: a sanzione pecuniaria amministrativa
- Sbagliata: a nessuna sanzione
- Sbagliata: all'arresto
- Sbagliata: all'ammenda

A_1_07099: I lavoratori dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice

- Esatta: devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento
- Sbagliata: devono essere assicurati dall'impresa affidataria dell'appalto
- Sbagliata: possono essere esonerati dall'uso dei DPI
- Sbagliata: devono essere iscritti nelle liste di collocamento del luogo di effettuazione dei lavori

A_1_07100: L'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, nel rispetto del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere conservata

- Esatta: dal datore di lavoro
- Sbagliata: dal lavoratore stesso
- Sbagliata: dal medico competente nominato dal datore di lavoro
- Sbagliata: dalla ASL di competenza

A_1_07102: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica preliminare di inizio lavori di bonifica amianto deve essere trasmessa

- Esatta: dal committente o dal responsabile dei lavori
- Sbagliata: dal RUP
- Sbagliata: dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- Sbagliata: dall'impresa

A_1_07104: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, un apparecchio di sollevamento materiali deve essere sottoposto a verifiche periodiche

- Esatta: se solleva carichi superiore a 2 quintali
- Sbagliata: se solleva carichi superiore a 2 tonnellate
- Sbagliata: sempre
- Sbagliata: se elettrici

A_1_07105: Nell'ambito del D.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il CPT (Comitato paritetico territoriale) ha la funzione di
- Esatta: effettuare la formazione sulla sicurezza del lavoro e attività formativa
- Sbagliata: vigilare sui contratti collettivi di lavoro
- Sbagliata: vigilare sulle norme in materia di sicurezza
- Sbagliata: effettuare controlli in materia tributaria

A_1_07107: Per l'iscrizione nelle sottocategorie 10A e 10B dell'Albo nazionale dei gestori ambientali
- Esatta: è obbligatoria la presentazione di una garanzia finanziaria
- Sbagliata: è necessaria la presentazione delle carte di circolazione dei veicoli
- Sbagliata: non è necessaria l'iscrizione al Registro Imprese
- Sbagliata: è sufficiente presentare istanza in bollo all'Albo nazionale degli autotrasportatori

A_1_07109: Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto) la normativa attuale
- Esatta: ha stabilito limiti, procedure e metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto
- Sbagliata: impone l'obbligo di dotare i mezzi di trasporto di un impianto di areazione
- Sbagliata: prevede l'uso di otoprotettori
- Sbagliata: non prevede l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI

A_1_07110: Nell'ambito delle procedure di gestione dei MCA (materiali contenenti amianto), il D.lgs. n. 81/2008 prevede per il trasporto
- Esatta: apposito imballaggio e idonea etichettatura
- Sbagliata: l'obbligo di dotare i mezzi di un impianto di areazione
- Sbagliata: l'obbligo di dotare i lavoratori dei DPI
- Sbagliata: l'obbligo di notificare al comune l'inizio lavori di bonifica di aree e manufatti contenenti amianto

A_1_07111: Secondo la legge n. 257/1992, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in matrice friabile negli edifici pubblici
- Esatta: è obbligatorio il censimento degli edifici
- Sbagliata: non è obbligatorio il censimento
- Sbagliata: i soggetti che hanno lavorato l'amianto hanno l'obbligo di identificare gli edifici
- Sbagliata: è necessario effettuare rilievi fotografici

A_1_07113: I MCA (materiali contenenti amianto) possono essere classificati come
- Esatta: friabili e compatti
- Sbagliata: non pericolosi
- Sbagliata: friabili
- Sbagliata: compatti

A_1_07114: L'indicatore utile a valutare lo stato di degrado delle coperture in cemento-amianto, in relazione al potenziale rilascio di fibre, è la presenza di
- Esatta: sfaldamenti, crepe o rotture
- Sbagliata: vegetazione
- Sbagliata: vernici
- Sbagliata: terreno

A_1_07115: L'area di decontaminazione durante i lavori di bonifica da amianto è necessaria
- Esatta: in caso di materiali friabili
- Sbagliata: sempre
- Sbagliata: per cantieri oltre i 1.000 mq
- Sbagliata: se prescritta nel piano di lavoro

A_1_07116: In Italia, secondo la legge n. 257/1992, la commercializzazione di prodotti contenenti amianto è
- Esatta: sempre vietata
- Sbagliata: sempre consentita
- Sbagliata: possibile ma solo se prodotti nei Paesi europei
- Sbagliata: consentita solo con speciali deroghe dell'Autorità

A_1_07117: Il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto
- Esatta: è possibile dopo trattamenti che modificano completamente la struttura cristallochimica dell'amianto e nei quali sia provata l'assenza di amianto
- Sbagliata: è possibile senza alcun trattamento
- Sbagliata: non è mai ammesso
- Sbagliata: è possibile solo dopo lavaggio del rifiuto con acqua

A_1_07119: In caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, è necessario
- Esatta: che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti
- Sbagliata: disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani
- Sbagliata: non darne comunicazione a terzi
- Sbagliata: conferirli nei rifiuti urbani

A_1_07121: Ai sensi del DM 6.9.1994, in caso di presenza di MCA (materiali contenenti amianto) in un edificio, il proprietario deve
- Esatta: tenere idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione di tali materiali
- Sbagliata: nascondere l'ubicazione dei MCA (materiali contenenti amianto)
- Sbagliata: darne comunicazione al prefetto
- Sbagliata: disfarsene subito e conferirlo nei rifiuti urbani

Materia: 1.1 Quadro generale della normativa nazionale sull'ambiente (principi delle parti I, II, III, V e VI del D.Lgs. 152/2006)

G_1_04794: Si stima che il riscaldamento terrestre sia dovuto essenzialmente al fatto che circa il 65% delle radiazioni emesse dalla superficie terrestre vengono
- Esatta: respinte dai gas serra
- Sbagliata: assorbite dai gas serra
- Sbagliata: assorbite dal vapore acqueo
- Sbagliata: restituite allo spazio

G_1_04798: L'Indice di qualità dell'aria (IQA)
- Esatta: è un indicatore di sintesi che consente di fornire una stima sullo stato dell'aria
- Sbagliata: descrive la misura di un inquinante rilevato dalla singola stazione di monitoraggio
- Sbagliata: non può essere utilizzato per informare i cittadini in merito allo stato della qualità dell'aria per zone estese
- Sbagliata: è inutilizzabile per la misura sintetica della qualità dell'aria

G_1_04799: La valutazione della qualità dell'aria ambiente è affidata
- Esatta: alle regioni e alle province autonome
- Sbagliata: ai singoli comuni
- Sbagliata: allo Stato
- Sbagliata: ai singoli cittadini

G_1_04801: Una stima delle emissioni di inquinanti in Italia viene effettuata annualmente da
- Esatta: ISPRA
- Sbagliata: INRCA
- Sbagliata: PRA
- Sbagliata: INAIL

G_1_04804: I limiti alle emissioni dei veicoli sono imposti dalle normative
- Esatta: europee ma anche mondiali
- Sbagliata: europee ma anche mondiali solamente per le emissioni di anidride carbonica
- Sbagliata: esclusivamente mondiali
- Sbagliata: europee ma non anche mondiali

G_1_04811: L'effetto serra è attribuibile ai cosiddetti "gas serra" tra i quali
- Esatta: spicca l'anidride carbonica
- Sbagliata: sono assenti gli ossidi di azoto
- Sbagliata: è preponderante l'ossigeno
- Sbagliata: è assente l'anidride carbonica

G_1_04813: Le norme della UE via via emanate per contenere l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore hanno imposto
- Esatta: una progressiva riduzione dei limiti ammessi per le sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera
- Sbagliata: la radiazione di tutti i veicoli in circolazione
- Sbagliata: la sostituzione del motore termico di tutti i veicoli in circolazione con altro di tipo elettrico
- Sbagliata: l'azzeramento delle sostanze inquinanti rilasciate nell'atmosfera per tutti i veicoli già in circolazione

G_1_04819: In attuazione del principio di prevenzione
- Esatta: si deve intervenire prima che si siano causati i danni ambientali
- Sbagliata: si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
- Sbagliata: al verificarsi di un evento che abbia a causare danni ambientali, occorre allertare l'ISPRA che impartisce le direttive affinché si possa prevenire ogni ulteriore conseguenza negativa
- Sbagliata: si può intervenire solo dopo che si siano verificati danni ambientali, utilizzando tutti gli strumenti di tutela elaborati e descritti nella documentazione a corredo della richiesta di Autorizzazione di Impatto Ambientale (AIA)

G_1_04828: Sulla tutela del suolo e delle acque (D.Lgs. n. 152/2006 Parte terza), l'Autorità di bacino distrettuale è istituita
- Esatta: in ciascun distretto idrografico
- Sbagliata: in ciascun comune
- Sbagliata: presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: in ciascuna regione

G_1_04834: Sulla base della classe di qualità dei corpi idrici, le regioni, nei Piani di Tutela, stabiliscono e adottano
- Esatta: le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale
- Sbagliata: nessuna misura
- Sbagliata: indirizzi generali per la definizione delle misure che i soggetti attuatori devono adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali
- Sbagliata: solo misure di tutela dei corpi idrici ai fini del solo consumo umano

G_1_04844: Devono essere preventivamente autorizzati
- Esatta: tutti gli scarichi ad eccezione di quelli relativi alle acque reflue domestiche in reti fognarie
- Sbagliata: solo gli scarichi di acque reflue urbane
- Sbagliata: solo gli scarichi di acque reflue domestiche
- Sbagliata: solo gli scarichi di acque reflue industriali

G_1_04845: Devono essere sottoposte a valutazione di impatto ambientale di competenza statale le
- Esatta: centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW
- Sbagliata: cave e le torbiere su superficie superiore a 20 ettari
- Sbagliata: inceneritori rifiuti con recupero energetico
- Sbagliata: discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc

G_1_04850: La richiesta di rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) va presentata
- Esatta: 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione
- Sbagliata: 120 giorni prima del termine di scadenza dell'autorizzazione
- Sbagliata: entro il termine di scadenza dell'autorizzazione
- Sbagliata: 90 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione

G_1_04856: Il reato di inquinamento ambientale
- Esatta: è un delitto che può essere commesso da chiunque
- Sbagliata: può essere commesso esclusivamente da soggetti che esercitino attività di gestione in materia di rifiuti trattandosi di reato proprio
- Sbagliata: è una contravvenzione che può essere commessa da chiunque
- Sbagliata: è sanzionato dall'Agenzia regionale/provinciale per la protezione dell'ambiente trattandosi di reato ambientale

G_1_04861: I delitti colposi contro l'ambiente
- Esatta: riguardano sia la fattispecie dell'inquinamento ambientale che il disastro ambientale
- Sbagliata: sono una finzione giuridica che ha mera valenza dottrinaria
- Sbagliata: riguardano esclusivamente la fattispecie del disastro ambientale
- Sbagliata: riguardano esclusivamente la fattispecie dell'inquinamento ambientale

G_1_04862: Il delitto di "traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" del Codice penale prevede un'aggravante se dal fatto deriva un
- Esatta: pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone
- Sbagliata: aumento significativo della CSR (concentrazione soglia di rischio)
- Sbagliata: aumento significativo della radioattività
- Sbagliata: aumento significativo della CSC (concentrazione soglia di contaminazione)

G_1_04869: Il ripristino dello stato dei luoghi, previsto a seguito di condanna per i delitti ambientali, è ordinato da
- Esatta: giudice, ove tecnicamente possibile
- Sbagliata: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: sezione regionale competente dell'Albo nazionale gestori ambientali, ove tecnicamente possibile
- Sbagliata: sindaco con ordinanza

G_1_04871: Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si configura quando
- Esatta: le condotte sono finalizzate al conseguimento di un ingiusto profitto, attraverso più operazioni e l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate per la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti
- Sbagliata: le condotte, sebbene di tenue entità, sono gestite da non meno di tre persone
- Sbagliata: l'organizzazione che la gestisce è autorizzata per quantitativi minori rispetto a quelli gestiti
- Sbagliata: la gestione illecita di rifiuti è gestita da una associazione a delinquere o di stampo mafioso

G_1_04872: Le persone giuridiche sono responsabili, in via amministrativa, per i reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio
- Esatta: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente
- Sbagliata: in tutti i casi in cui non viene individuata la responsabilità di una persona fisica
- Sbagliata: per responsabilità condivisa
- Sbagliata: da quando si perfeziona l'acquisto di un prodotto che viene utilizzato dall'azienda

G_1_04877: Ai sensi della normativa UE, con "danno ambientale" s'intende
- Esatta: il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno come definiti dalla direttiva
- Sbagliata: qualsiasi mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, a esclusione del danno alle acque
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno alle specie e agli habitat naturali protetti
- Sbagliata: solo ed esclusivamente il danno che sia riconducibile al danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana

Materia: 2. Progettazione di bonifica e redazione del Piano di lavoro

A_2_07123: Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto
- Esatta: è predisposto dal datore di lavoro della ditta esecutrice della rimozione dell'amianto
- Sbagliata: è redatto dal coordinatore in fase di esecuzione
- Sbagliata: è redatto quando le attività che vengono svolte sono attività di manutenzione che non implicano la rimozione dell'amianto
- Sbagliata: deve essere presentato 45 giorni prima di inziare i lavori

A_2_07124: Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, devono tenere conto
- Esatta: sia dei rischi specifici correlati all'amianto, sia dei rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili
- Sbagliata: della vicinanza di un ospedale
- Sbagliata: della vicinanza di un aeroporto
- Sbagliata: della vicinanza di un eventuale centro abitato

A_2_07125: Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nella rimozione dell'amianto deve essere presentato almeno
- Esatta: trenta giorni prima dell'inizio dei lavori
- Sbagliata: trenta giorni dopo l'inizio dei lavori
- Sbagliata: 120 giorni prima dell'inizio dei lavori
- Sbagliata: 60 giorni dopo l'inizio dei lavori

A_2_07126: Il piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve indicare la
- Esatta: data di inizio dei lavori e il programma di lavoro con l'indicazione dei tempi dell'effettiva attività di demolizione o di rimozione
- Sbagliata: struttura societaria della società appaltante
- Sbagliata: struttura societaria della società committente
- Sbagliata: data di fine lavori

A_2_07127: Se, per sopravvenute esigenze, la data indicata nel piano di lavoro, previsto dal D.lgs. n. 81/2008, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, deve essere modificata, la nuova data deve essere comunicata a
- Esatta: organi di vigilanza e di controllo
- Sbagliata: provincia
- Sbagliata: Vigili del fuoco
- Sbagliata: comune

A_2_07129: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di redigere il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)
- Esatta: ricorre nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto
- Sbagliata: sussiste per le operazioni di cantierizzazione
- Sbagliata: sussiste quando non c'è rimozione o demolizione dell'amianto
- Sbagliata: ricorre nel caso di movimentazione di rifiuti speciali

A_2_07130: Non si redige il piano di lavoro di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) quando
- Esatta: vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)
- Sbagliata: lo decide la società committente
- Sbagliata: lo decide il datore di lavoro
- Sbagliata: vengano svolte attività di manutenzione che implicano la rimozione (parziale o totale) dei MCA (materiali contenenti amianto)

A_2_07132: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) ha
- Esatta: la finalità di una misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati o a essi equiparati
- Sbagliata: lo scopo di disciplinare le attività lavorative per 365 giorni
- Sbagliata: la finalità di prevedere i campionamenti tesi alla verifica di eventuali MCA
- Sbagliata: la finalità di organizzare e frazionare i periodi di guida e di riposto dei lavoratori dipendenti

A_2_07134: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene
- Esatta: il luogo ove i lavori verranno effettuati
- Sbagliata: informazioni sulle attività che i lavoratori devono eseguire nell'anno lavorativo in corso
- Sbagliata: i turni di riposo dei lavoratori
- Sbagliata: le misure minime dello spazio di lavoro

A_2_07137: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) contiene

- Esatta: informazioni sulle caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare
- Sbagliata: indicazioni sui requisiti professionale del datore di lavoro
- Sbagliata: l'indicazione dei luoghi di evacuazione in caso di aerodispersione immediata di fibre di amianto
- Sbagliata: una tavola tecnica su eventuali scavi

A_2_07140: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)

- Esatta: deve contenere informazioni sulla rimozione dell'amianto o dei MCA (materiali contenenti amianto) prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione
- Sbagliata: non ricorre se i lavori riguardano la rimozione dell'amianto
- Sbagliata: deve contenere informazioni riguardo al piano Esecutivo
- Sbagliata: va firmato dal coordinatore per la progettazione

A_2_07142: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto)

- Esatta: deve contenere informazioni sulla fornitura ai lavoratori di idonei DPI (dispositivi di protezione individuale)
- Sbagliata: può contenere informazione sulla fornitura dei DPI, solo se i lavoratori ne fanno specifica richiesta
- Sbagliata: è modificato si richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
- Sbagliata: riporta notizie sui DPI, se ritenuto opportuno da parte del datore di lavoro

A_2_07147: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se nei trenta giorni precedenti l'inizio dei lavori, l'organo di vigilanza non formula richiesta di integrazioni del piano di lavoro di bonifica da MCA (materiali contenenti amianto) il datore di lavoro

- Esatta: può eseguire i lavori
- Sbagliata: deve sollecitare la ASL
- Sbagliata: deve rinviare i lavori
- Sbagliata: deve sospendere i lavori

A_2_07150: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, con l'invio del piano di lavoro riguardante l'amianto all'organismo di vigilanza,

- Esatta: ha ottemperato all'obbligo della notifica prevista dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
- Sbagliata: deve attendere il parere del Questore per iniziare i lavori di rimozione dell'amianto
- Sbagliata: ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro
- Sbagliata: può immediatamente iniziare i lavori di rimozione dell'amianto

A_2_07151: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, è obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori di rimozione dell'amianto

- Esatta: rendere accessibile il piano di lavoro a tutti i lavoratori del cantiere
- Sbagliata: comunicare a tutti i lavoratori di aver inviato all'organismo di vigilanza il piano di lavoro
- Sbagliata: acquisire il nulla osta dell'INAIL prima di iniziare i lavori
- Sbagliata: comunicare all'ARPA (Agenzia regionale per l'ambiente) l'avvenuta pubblicazione del piano di lavoro

A_2_07155: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare

- Esatta: le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto
- Sbagliata: Le modalità di esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto
- Sbagliata: il nome del referente dei lavoratori
- Sbagliata: i criteri di valutazione dell'amianto

A_2_07156: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare

- Esatta: il luogo ove i lavori verranno effettuati
- Sbagliata: il piano di campionamento
- Sbagliata: la messa in sicurezza di emergenza
- Sbagliata: le aree in cui possono sostare i lavoratori muniti dei DPI

A_2_07157: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta
- Esatta: le misure da adottare per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori
- Sbagliata: il piano di campionamento falda contaminata
- Sbagliata: le informazioni della società che svolge i lavori in relazione allo statuto societario
- Sbagliata: la messa in sicurezza del cantiere

A_2_07159: Le informazioni contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori riguardano
- Esatta: specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare
- Sbagliata: il divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere
- Sbagliata: la possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori
- Sbagliata: la possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI

A_2_07160: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, vi è l'obbligo di redigere il piano di lavoro
- Esatta: nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto
- Sbagliata: nella predisposizione delle operazioni di cantierizzazione
- Sbagliata: quando non c'è attività di rimozione e demolizione dell'amianto ovvero dei MCA (materiali contenenti amianto) dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto
- Sbagliata: nel caso di movimentazione di rifiuti speciali

A_2_07161: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto riporta, tra l'altro la modalità di
- Esatta: gestione dei rifiuti contenenti amianto
- Sbagliata: conservazione dei campioni degli MCA
- Sbagliata: gestione della documentazione
- Sbagliata: conservazione dei campioni di liquido biologico degli addetti specializzati

A_2_07166: Il piano di lavoro riguardante l'amianto deve indicare
- Esatta: l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
- Sbagliata: il piano di campionamento
- Sbagliata: la messa in sicurezza del cantiere
- Sbagliata: l'analisi di rischio sito specifica

A_2_07168: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, fra le misure igieniche contenute nel piano di lavoro riguardante l'amianto vi sono, tra l'altro,
- Esatta: le modalità di gestione degli indumenti di lavoro utilizzati durante le attività di bonifica
- Sbagliata: le modalità di utilizzo dei DPI privi di marcatura "CE"
- Sbagliata: le modalità di trattamento delle acque reflue
- Sbagliata: i criteri di tracciamento dei materiali contaminati dall'ossido di amianto

A_2_07169: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro
- Esatta: in dettaglio le informazioni riguardanti i DPI (dispositivi di protezione individuale) adottati dai lavoratori
- Sbagliata: il piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi (PiMUS)
- Sbagliata: il piano di recupero dei lavoratori contaminati dall'amianto
- Sbagliata: il tempo di decadimento delle fibre d'amianto

A_2_07170: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito all'amianto deve indicare, tra l'altro
- Esatta: l'iscrizione nell'apposito registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni
- Sbagliata: le tecniche di trattamento dei materiali contenente amianto prima del loro riutilizzo
- Sbagliata: il piano di recupero, in caso di malattia, di ciascun lavoratore
- Sbagliata: il piano manutentivo delle strutture

A_2_07172: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nell'ambito delle misure di protezione dei lavoratori, il piano di lavoro riguardante l'amianto contiene
- Esatta: le modalità di pulizia periodica e di bonifica delle zone di lavoro e delle aree di cantiere
- Sbagliata: le misure che vengono adottate solo se si dovessero presentare aree contaminate
- Sbagliata: soluzioni alternative sulle metodologie di intervento di manutenzione dell'amianto
- Sbagliata: le disposizioni prescritte dall'organismo di vigilanza

A_2_07174: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la formazione dei dirigenti addetti alla gestione del rischio amianto

- Esatta: deve essere prevista nel piano di lavoro
- Sbagliata: deve essere predisposta nel piano nazionale di sicurezza Sanitaria
- Sbagliata: deve essere assicurata dal committente
- Sbagliata: non rientra fra le peculiarità del piano di lavoro

A_2_07176: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve prevedere

- Esatta: la classificazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa
- Sbagliata: un piano "B" in funzione dell'esito degli accertamenti
- Sbagliata: l'analisi del rischio connesso
- Sbagliata: il costo delle analisi di laboratorio

A_2_07178: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere

- Esatta: l'indicazione del luogo in cui sarà conferito il materiale rimosso contenente amianto
- Sbagliata: l'indicazione del percorso che il trasportatore deve effettuare per il conferimento alla discarica
- Sbagliata: la targa del veicolo adibito al trasporto dei rifiuti di amianto
- Sbagliata: l'orario di partenza e di arrivo alla discarica

A_2_07179: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare

- Esatta: il nominativo della ditta autorizzata al trasporto dei rifiuti
- Sbagliata: il nome dell'autista addetto al trasporto dei rifiuti di amianto
- Sbagliata: l'autorizzazione al trasporto rilasciata dalla Motorizzazione civile del luogo della discarica
- Sbagliata: la certificazione dell'impianto elettrico

A_2_07180: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riferito ai rifiuti prodotti dalla bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) deve riportare

- Esatta: gli estremi del sito di smaltimento finale o di stoccaggio provvisorio del rifiuto
- Sbagliata: il nominativo del Dirigente dell'organo di vigilanza
- Sbagliata: i recapiti telefonici del laboratorio di analisi
- Sbagliata: il costo della bonifica

A_2_07182: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro affinché i luoghi in cui si svolgono le attività di bonifica debbano essere

- Esatta: chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli
- Sbagliata: distanti almeno 800 metri dagli spogliatoi
- Sbagliata: distanti non meno di 1500 metri dagli spogliatoi e dal punto ristoro
- Sbagliata: sigillati ermeticamente e colorati di rosso

A_2_07184: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche adottate dal datore di lavoro in ordine alla predisposizione di aree speciali che consentano ai lavoratori di

- Esatta: mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto
- Sbagliata: fumare e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri
- Sbagliata: cambiarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 500 metri
- Sbagliata: riposarsi e tali aree devono essere ubicate a una distanza minima dal cantiere di bonifica pari a 800 metri

A_2_07185: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché siano messi a disposizione dei lavoratori

- Esatta: adeguati indumenti di lavoro
- Sbagliata: spazi di riposo per le bonifiche eseguite nelle ore notturne
- Sbagliata: luoghi riservati ai fumatori
- Sbagliata: adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti

A_2_07187: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche appropriate adottate dal datore di lavoro affinché

- Esatta: l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione
- Sbagliata: i DPI non vengano mai buttati prima della fine del cantiere perché possono essere utilizzati in altri lavori
- Sbagliata: i lavoratori scelgano liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui i MCA (materiali contenenti amianto) non siano deteriorati
- Sbagliata: i DPI siano interscambiabili tra i lavoratori e puliti dopo ogni utilizzazione

A_2_07188: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine

- Esatta: ai rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai MCA (materiali contenenti amianto)
- Sbagliata: al divieto di buttare i DPI alla fine del cantiere perché possono essere usati in appalti successivi
- Sbagliata: alla possibilità di scegliere liberamente se usare o meno i DPI nel caso in cui il materiale in amianto non sia deteriorato
- Sbagliata: alla possibilità che i DPI siano scambiati tra i lavoratori al fine di evitare rischi sulla salute

A_2_07189: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine

- Esatta: alle specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa il divieto di fumare
- Sbagliata: alla possibilità di utilizzare mascherine chirurgiche anche in presenza di materiali contenenti amianto friabile
- Sbagliata: alla possibilità di poter effettuare i lavori, in alcuni casi, anche senza l'uso dei DPI
- Sbagliata: alla possibilità che i teli usati per ricoprire i mobili e/o i pavimenti possano essere smaltiti come rifiuti urbani non pericolosi

A_2_07190: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine

- Esatta: alla localizzazione di idonei servizi igienici e assistenziali (spogliatoi, docce, servizi igienici ecc..) messi a disposizione e destinati all'uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni
- Sbagliata: alle modalità di utilizzo dei DPI da utilizzare per la pulitura delle aree non contaminate da amianto
- Sbagliata: alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti
- Sbagliata: ai DPI utilizzati e che al termine dell'attività possono essere lasciati all'interno del cantiere di bonifica perché non soggetti a contaminazione

A_2_07191: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine

- Esatta: alle misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo il rischio di esposizione
- Sbagliata: alla possibilità di usare mascherine chirurgiche durante le operazioni di rimozione dell'amianto
- Sbagliata: alla possibilità di riutilizzare tute monouso in mancanza delle nuove
- Sbagliata: divieto di abbandonare i DPI alla fine del cantiere

A_2_07192: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve prevedere adeguate informazioni ai lavoratori in ordine

- Esatta: all'esistenza del valore limite di esposizione e alla necessità del continuo monitoraggio ambientale
- Sbagliata: alle casistiche in cui si dovrà procedere al monitoraggio sanitario dei lavoratori
- Sbagliata: alla circostanza che non vi è esposizione al rischio amianto qualora non si verifichi il superamento dei limiti di legge
- Sbagliata: alle misure appropriate affinché siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati sistemi di allarme sonoro da utilizzare in caso di sversamenti

A_2_07193: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, è compito del datore di lavoro dell'impresa incaricata della rimozione dell'amianto, in presenza di valori di concentrazione superiore ai limiti di legge, informare

- Esatta: il più presto possibile i lavoratori interessati
- Sbagliata: il comune e la provincia
- Sbagliata: l'ospedale del superamento dei limiti e allertare l'INPS
- Sbagliata: i Vigili del Fuoco

A_2_07195: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il contenuto della formazione dei lavoratori riguardante l'amianto deve essere

- Esatta: facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza
- Sbagliata: di natura fisica nel senso che dovrà utilizzare molta forza fisica
- Sbagliata: altamente tecnico
- Sbagliata: solo di natura amministrativa

A_2_07196: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere le misure igieniche dei luoghi oggetto di bonifica

- Esatta: chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli
- Sbagliata: se previsto da norme urbanistiche
- Sbagliata: solo se previste piano di sicurezza sostitutivo
- Sbagliata: se disposte dall'ordinanza dell'organismo di vigilanza

A_2_07198: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere

- Esatta: le misure di protezione della popolazione nel suo insieme contro la diffusione di fibre d'amianto nell'ambiente esterno
- Sbagliata: le norme riguardanti la gara d'appalto (RUP, Direttore Lavori, Collaudatore)
- Sbagliata: la normativa sugli eventi sismici su prescrizione dei Vigili del fuoco
- Sbagliata: l'ordinanza del sindaco del comune ove è situato il cantiere in caso di diffusione all'esterno delle fibre d'amianto

A_2_07199: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, il piano di lavoro riguardante l'amianto deve contenere

- Esatta: l'ubicazione, la descrizione dell'edificio e l'individuazione del punto in cui si andranno a eseguire i lavori di bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto)
- Sbagliata: l'elenco delle ditte appaltatrici e i nominativi dei rispettivi referenti
- Sbagliata: l'indicazione stradale del sito
- Sbagliata: la nomina del responsabile unico del progetto

A_2_07200: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori di bonifica riguardante l'amianto, il datore di lavoro deve presentare

- Esatta: una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio
- Sbagliata: all'ufficio tecnico del comune domanda di trasporto
- Sbagliata: all'INAIL competente per territorio l'elenco dei cantieri in cui è presente amianto friabile
- Sbagliata: il piano Sanitario

A_2_07201: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere

- Esatta: l'ubicazione del cantiere
- Sbagliata: il POS (piano operativo di sicurezza)
- Sbagliata: il piano di lavoro
- Sbagliata: il piano di restituzione area post cantiere

A_2_07203: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere

- Esatta: misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto
- Sbagliata: il nome del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
- Sbagliata: il piano di lavoro
- Sbagliata: il nominativo del medico competente ove previsto

A_2_07204: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere

- Esatta: la data di inizio dei lavori e la relativa durata
- Sbagliata: il piano di restituzione area post cantiere
- Sbagliata: il POS (piano operativo di sicurezza)
- Sbagliata: i costi della sicurezza non soggetti a ribasso

A_2_07206: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, la notifica all'organo di vigilanza per bonifica dell'amianto, deve contenere

- Esatta: le misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto
- Sbagliata: il piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- Sbagliata: il piano di restituzione area post cantiere
- Sbagliata: il piano di intervento Sanitario

Materia: 2. Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico

G_2_04881: In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale di un responsabile tecnico è un requisito di

- Esatta: idoneità tecnica
- Sbagliata: requisito soggettivo
- Sbagliata: requisito tecnico-sanitario
- Sbagliata: capacità finanziaria

G_2_04884: Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di un'impresa, la qualificazione professionale del responsabile tecnico

- Esatta: rappresenta un requisito di idoneità tecnica
- Sbagliata: rappresenta un requisito di idoneità tecnica, unicamente per l'impresa individuale
- Sbagliata: non rappresenta un requisito di idoneità tecnica
- Sbagliata: rappresenta l'unico requisito di idoneità tecnica

G_2_04885: In base al DM 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve avere

- Esatta: alcuni dei requisiti soggettivi identici a quelli del legale rappresentante dell'impresa
- Sbagliata: medesimi compiti e responsabilità del legale rappresentante dell'impresa
- Sbagliata: nessuna delle tre ipotesi
- Sbagliata: requisiti oggettivi identici a quelli del sindaco

G_2_04887: In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico che svolge l'attività di affiancamento deve

- Esatta: fornire adeguata formazione e informazione al dipendente sullo svolgimento delle attività oggetto di affiancamento
- Sbagliata: comunicare alla sezione competente il rendimento del dipendente durante il periodo di affiancamento
- Sbagliata: svolgerla per una sola categoria e classe
- Sbagliata: rappresentare a ogni impresa che si avvale contemporaneamente dei suoi servizi l'inizio e la fine del periodo di svolgimento dell'affiancamento tramite la presentazione di un apposito modello

G_2_04888: In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti generali del responsabile tecnico

- Esatta: vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione
- Sbagliata: definire le procedure per l'osservanza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Sbagliata: dirigere l'attività generale dell'impresa
- Sbagliata: gestire il personale dipendente dell'impresa

G_2_04890: In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico deve porre in essere azioni dirette a

- Esatta: assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e vigilare sulla corretta applicazione della stessa
- Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti e sanzionare le condotte contrarie a essa
- Sbagliata: gestire con puntualità i trasporti dei rifiuti e correggere gli errori in tempo reale
- Sbagliata: vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti assumendo, ove necessario, i poteri decisionali e gestionali in sostituzione del legale rappresentante dell'azienda

G_2_04891: In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico svolge la sua attività

- Esatta: in maniera effettiva e continuativa
- Sbagliata: a richiesta e in base alle priorità dell'impresa
- Sbagliata: in maniera efficiente e permanente
- Sbagliata: in maniera imprenditoriale e professionale

G_2_04892: La formazione degli addetti dei centri di raccolta di rifiuti urbani in modo differenziato è garantita e attestata da

- Esatta: responsabile tecnico
- Sbagliata: provincia territorialmente competente
- Sbagliata: comune territorialmente competente
- Sbagliata: legale rappresentante dell'impresa

G_2_04894: Il compito del responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali è

- Esatta: porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente, e vigilare sulla corretta applicazione della stessa
- Sbagliata: verificare l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Sbagliata: chiedere ai fornitori una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
- Sbagliata: garantire manutenzione, gestione e pulizia delle aree di proprietà dell'impresa

G_2_04895: È corretto affermare che il responsabile tecnico

- Esatta: deve vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni riportate nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali che l'impresa è tenuta a osservare
- Sbagliata: deve curare la formazione dei lavoratori addetti all'installazione e alla rimozione della segnaletica stradale
- Sbagliata: deve curare la formazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi
- Sbagliata: è responsabile della sicurezza degli accessi alle aree di proprietà dell'impresa nonché della relativa videosorveglianza

G_2_04896: Il responsabile tecnico

- Esatta: ha il compito di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa
- Sbagliata: è il rappresentante dei lavoratori che vigila sugli stessi
- Sbagliata: è il direttore tecnico di cantiere. Egli deve adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- Sbagliata: ha il compito di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e condizioni di salute

G_2_04898: Con riferimento alle categorie 1, 4, 5 e 6 dell'Albo nazionale gestori ambientali, rientra tra i compiti del responsabile tecnico

- Esatta: predisporre e sottoscrivere l'attestazione di idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare
- Sbagliata: curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono comprometterne la sicurezza e la salute
- Sbagliata: adottare provvedimenti interdittivi per evitare che le attività svolte possano causare rischi per la salute di lavoratori e clienti dell'area aziendale e danni all'ambiente esterno
- Sbagliata: trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento

G_2_04901: In base alla disciplina relativa all'Albo nazionale gestori ambientali, l'idoneità dei veicoli destinati al trasporto di rifiuti deve essere attestata

- Esatta: dal responsabile tecnico dell'impresa
- Sbagliata: solo dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente
- Sbagliata: dalla sezione regionale competente per territorio
- Sbagliata: dal produttore del veicolo

G_2_04902: Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto,

- Esatta: definire le procedure per controllare che il codice dell'elenco europeo rifiuti relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale
- Sbagliata: controllare il buon funzionamento dei carrelli elevatori eventualmente presenti in azienda
- Sbagliata: definire la procedura per la sorveglianza notturna delle aree aziendali e del parcheggio dei veicoli
- Sbagliata: prestare attenzione agli eventuali infortuni che accadono in azienda

G_2_04904: Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per

- Esatta: verificare, da parte dei conducenti, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore
- Sbagliata: la revisione dei veicoli aziendali presso l'ufficio competente della Motorizzazione
- Sbagliata: verificare tramite analisi di laboratorio le caratteristiche fisico-chimiche del rifiuto fornito dal produttore/detentore
- Sbagliata: accertare che il produttore/detentore del rifiuto conosca le caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al trasporto e la scadenza dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

G_2_04905: Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve, tra il resto, definire le procedure per

- Esatta: eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportare
- Sbagliata: gestire le attività di manutenzione periodica dei veicoli per trasporto persone e le revisioni degli stessi
- Sbagliata: il rinnovo tempestivo delle patenti dei conducenti
- Sbagliata: impedire manovre scorrette tramite i carrelli elevatori presenti in azienda

G_2_04906: Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali

- Esatta: deve garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti
- Sbagliata: deve garantire la turnazione dei conducenti e il controllo degli estintori in azienda
- Sbagliata: può interessarsi alla sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti
- Sbagliata: deve controllare il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli

G_2_04907: Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve

- Esatta: coordinare l'attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare
- Sbagliata: informarsi sull'andamento dei trasporti di tanto in tanto
- Sbagliata: condurre riunioni periodiche sullo stato del traffico nelle vie adiacenti la sede dell'impresa
- Sbagliata: coordinare il gruppo di lavoro sulla sicurezza aziendale

G_2_04908: Il responsabile tecnico di un'impresa di trasporto rifiuti iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali deve

- Esatta: coordinare l'attività dei conducenti in caso di difformità delle modalità di confinamento dei rifiuti da trasportare, della etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico/scarico
- Sbagliata: seguire le pratiche amministrative per il collaudo dei veicoli in Motorizzazione
- Sbagliata: vigilare sulle modalità di stoccaggio dei rifiuti adottate presso il produttore/detentore
- Sbagliata: coordinare l'attività dei conducenti quando il produttore/detentore modifica il sistema di campionamento e analisi dei propri rifiuti

G_2_04909: Rientra tra i compiti del responsabile tecnico del centro di raccolta

- Esatta: attestare e garantire la formazione e l'addestramento del personale addetto ai centri di raccolta rifiuti urbani
- Sbagliata: effettuare l'analisi di tutti i rifiuti conferiti al centro di raccolta
- Sbagliata: effettuare le operazioni di disassemblaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche conferite al centro di raccolta
- Sbagliata: vigilare gli accessi del centro di raccolta

G_2_04911: Con riferimento alla categoria 8 - "Intermediazione e commercio", rientra tra i compiti del responsabile tecnico

- Esatta: verificare in modo puntuale l'idoneità delle iscrizioni e delle autorizzazioni dei soggetti, trasportatori e impianti, cui vengono affidati i rifiuti oggetto di intermediazione e commercio
- Sbagliata: predisporre il piano operativo di sicurezza con riferimento a ogni singola attività di intermediazione e/o commercio
- Sbagliata: curare la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione incendi
- Sbagliata: acquisire i dispositivi di sicurezza individuale e assicurarsi che i lavoratori li utilizzino essendone stati adeguatamente formati e informati

G_2_04913: Rientra tra i compiti del responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto

- Esatta: produrre, congiuntamente al legale rappresentate dell'impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse
- Sbagliata: presentare alla sezione competente un'autodichiarazione nella quale attesti che l'impresa abbia nominato un responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro
- Sbagliata: verificare che soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico
- Sbagliata: organizzare le visite mediche in fase preassuntiva e sostenere i relativi costi

G_2_04914: In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la certificazione dello stato e della qualità delle attrezzature richieste per l'attività di bonifica dei siti contenenti amianto è effettuata da

- Esatta: responsabile tecnico e legale rappresentante
- Sbagliata: comune territorialmente competente
- Sbagliata: legale rappresentante dell'impresa
- Sbagliata: provincia territorialmente competente

G_2_04918: Ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico, l'esperienza richiesta

- Esatta: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione ed è di durata differente a seconda delle categorie
- Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività
- Sbagliata: deve essere maturata nei settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione e deve essere di durata minima di 5 anni
- Sbagliata: può essere maturata in qualsiasi settore di attività e deve essere di durata minima di 5 anni

G_2_04920: In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, il responsabile tecnico può svolgere lo stesso incarico per più imprese

- Esatta: purché l'attività sia compatibile con l'impegno temporale richiesto dalle altre attività svolte
- Sbagliata: sempre
- Sbagliata: mai
- Sbagliata: salvo deroga espressa del Comitato nazionale dell'Albo smaltitori

G_2_04922: In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, cessato l'incarico del responsabile tecnico

- Esatta: l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: egli stesso è sempre tenuto a darne comunicazione all'impresa e alla Sezione regionale
- Sbagliata: l'impresa è tenuta a darne comunicazione alla Sezione regionale competente, nel termine di 20 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: egli stesso ne dà comunicazione alla sola Sezione regionale

G_2_04924: In base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, la cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa (escluso il caso di perdita del requisito di idoneità del medesimo RT), prevede

- Esatta: un regime transitorio di 90 giorni consecutivi, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i indicato/i dall'impresa
- Sbagliata: un regime transitorio della durata di un anno, durante il quale le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate, in via provvisoria, dal direttore tecnico dell'impianto
- Sbagliata: l'interruzione immediata dell'attività dell'impresa fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico
- Sbagliata: l'affidamento immediato dell'incarico al responsabile tecnico di altra impresa avente il medesimo codice ATECO, sulla base del principio di territorialità

G_2_04927: Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico in base alla disciplina dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'impresa è tenuta a darne comunicazione

- Esatta: alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente alla prima occasione utile dal suo verificarsi
- Sbagliata: al Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali entro il termine di 30 giorni dal suo verificarsi
- Sbagliata: alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali competente entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi

G_2_04928: Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico, le responsabilità derivanti dall'incarico, permangono

- Esatta: fino alla ricezione da parte della Sezione regionale della comunicazione di cessazione inviata dall'impresa o dal responsabile tecnico
- Sbagliata: solo per il periodo di 90 giorni successivi alla cessazione dell'incarico
- Sbagliata: sempre
- Sbagliata: fino alla ricezione da parte dell'impresa della delibera di accoglimento delle dimissioni dall'incarico

G_2_04929: Nei casi di sopravvenuta perdita del requisito di aggiornamento da parte del responsabile tecnico, la Sezione regionale dell'Albo nazionale

- Esatta: invia tramite PEC apposita comunicazione di decadenza del requisito di idoneità del responsabile tecnico
- Sbagliata: cancella immediatamente l'impresa dall'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: sospende immediatamente l'iscrizione dell'impresa all'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: cancella d'ufficio l'impresa dal Registro delle imprese

G_2_04942: Nelle aziende che si occupano di rifiuti, l'organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse

- Esatta: non è obbligatorio
- Sbagliata: è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti solidi urbani
- Sbagliata: è obbligatorio
- Sbagliata: è obbligatorio nelle sole aziende che si occupano di rifiuti speciali pericolosi

G_2_04943: L'organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati presupposto commessi nel loro interesse, ha il compito

- Esatta: di verificare che non si adottino comportamenti penalmente perseguibili
- Sbagliata: di controllare in via esclusiva le attività del responsabile tecnico
- Sbagliata: di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal responsabile tecnico
- Sbagliata: di controllare le attività aziendali a eccezione di quelle poste in essere dal consulente ADR

G_2_04944: Secondo il D.Lgs. n 231/2001, il responsabile tecnico gestione rifiuti allo scopo di prevenire comportamenti in danno dell'ambiente

- Esatta: deve e può interagire con l'organismo di vigilanza
- Sbagliata: deve ricevere le disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sottordinato
- Sbagliata: non deve interagire con l'organismo di vigilanza
- Sbagliata: deve dare disposizioni all'organismo di vigilanza a cui è sovraordinato

G_2_04945: Qualora il responsabile tecnico gestione rifiuti e l'ODV (organismo di vigilanza) concorrano in un reato ambientale

- Esatta: ciascuno sarà chiamato a risponderne penalmente
- Sbagliata: sarà contestata una sanzione amministrativa al solo responsabile tecnico gestione rifiuti
- Sbagliata: sarà contestata una sanzione amministrativa al solo ODV (organismo di vigilanza)
- Sbagliata: sarà contestata una sanzione amministrativa sia al responsabile tecnico gestione rifiuti sia all'ODV (organismo di vigilanza)

G_2_04952: Nelle imprese di trasporto rifiuti conto terzi, la responsabilità per il mantenimento delle caratteristiche di idoneità del mezzo di trasporto, il trasporto di rifiuti e sulla documentazione di trasporto relativa ai rifiuti compete

- Esatta: al responsabile tecnico gestione rifiuti e al gestore del trasporto
- Sbagliata: esclusivamente al gestore del trasporto
- Sbagliata: esclusivamente al responsabile tecnico gestione rifiuti
- Sbagliata: a nessuna delle due figure poiché la responsabilità ricade sull'assicurazione

G_2_04955: Al fine di evitare che possano essere commessi illeciti ambientali, l'azienda deve favorire

- Esatta: una cultura interna della legalità ambientale
- Sbagliata: la conoscenza del protocollo di Kyoto
- Sbagliata: l'applicazione dell'accordo di Parigi
- Sbagliata: la stipula di convenzioni, a livello territoriale, con associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

G_2_04957: L'adozione dei cd. modelli 231

- Esatta: pur non essendo obbligatoria consente di prevenire la commissione di reati
- Sbagliata: è obbligatoria in tutti i tipi di aziende
- Sbagliata: è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti
- Sbagliata: è obbligatoria nelle aziende con oltre 15 dipendenti che operano in materia di rifiuti pericolosi

G_2_04958: L'adozione dei cd. modelli 231 consente di

- Esatta: evitare la responsabilità amministrativa, a carico dell'azienda e dimostrare la concreta attività di vigilanza, posta in essere dal titolare dell'azienda o dal legale rappresentante, al fine di prevenire i reati
- Sbagliata: di favorire la corretta gestione degli oli esausti
- Sbagliata: di evitare la responsabilità penale a carico dell'azienda
- Sbagliata: di impedire lo sversamento accidentale di oli esausti

G_2_04965: Nel caso di conferimento di rifiuti effettuato da soggetto non iscritto all'Albo in impianto regolarmente autorizzato, si è in presenza di gestione illecita di rifiuti che comporta responsabilità

- Esatta: penali a carico del titolare dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
- Sbagliata: comportanti sanzioni amministrative a carico del titolare e del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
- Sbagliata: penali a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce e del soggetto che gestisce l'impianto che riceve
- Sbagliata: comportanti sanzioni amministrative a carico del responsabile tecnico gestione rifiuti dell'azienda che conferisce, nonché del soggetto che gestisce l'impianto che riceve

Materia: 3. Compiti ed adempimenti dell'Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014

G_3_04973: L'Albo nazionale gestori ambientali è costituito presso

- Esatta: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: ciascuna provincia
- Sbagliata: il Ministero dell'economia e delle finanze
- Sbagliata: ciascuna regione

G_3_04974: Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali ha sede presso il Ministero

- Esatta: dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
- Sbagliata: della cultura
- Sbagliata: dell'economia e delle finanze

G_3_04975: L'Albo nazionale gestori ambientali è articolato in

- Esatta: un Comitato nazionale e in Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: un Comitato nazionale e in Comitati regionali
- Sbagliata: una Sezione nazionale e in Sezioni provinciali
- Sbagliata: un Comitato nazionale e in Sezioni comunali

G_3_04976: Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi

- Esatta: individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure
- Sbagliata: individuazione dei requisiti per l'iscrizione che tuttavia le Sezioni possono derogare a loro discrezione, purché con scelte motivate
- Sbagliata: i requisiti di iscrizione sono scelti da ciascuna Sezione e non devono essere necessariamente uniformi
- Sbagliata: non esistono requisiti di iscrizione perché la partecipazione all'Albo nazionale deve essere aperta a tutti i soggetti che vogliono aderirvi

G_3_04977: Il regolamento 120/2014 su attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo nazionale gestori ambientali si informa ai seguenti principi

- Esatta: coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna
- Sbagliata: possibilità di novellare la normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna
- Sbagliata: assenza di coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna
- Sbagliata: definizione di una nuova normativa sull'autotrasporto merci, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, abrogando le disposizioni previgenti di legge

G_3_04978: L'Albo nazionale gestori ambientali

- Esatta: è consultabile su uno specifico sito web
- Sbagliata: non è visibile, poiché nessun cittadino può visionare gli elenchi degli iscritti
- Sbagliata: è segreto
- Sbagliata: è accessibile solo a chi ne fa preventiva richiesta ai soggetti competenti tramite rilascio di copia cartacea

G_3_04979: Le funzioni del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali sono

- Esatta: definite dal regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: stabilite annualmente sulla base di un programma di attività
- Sbagliata: stabilite a cadenze periodiche dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: definite in autonomia dal Comitato stesso

G_3_04980: La modulistica, con i relativi allegati, da utilizzare per richieste all'Albo nazionale gestori ambientali è determinata da

- Esatta: Comitato nazionale
- Sbagliata: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: Presidente dell'Albo nazionale

G_3_04981: I criteri per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono stabiliti da

- Esatta: Comitato nazionale dell'Albo
- Sbagliata: Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo

G_3_04982: I criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività oggetto d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono fissati da

- Esatta: Comitato nazionale
- Sbagliata: Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

G_3_04983: La decisione sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali avviene a cura

- Esatta: del Comitato nazionale
- Sbagliata: del Presidente dell'Albo nazionale
- Sbagliata: del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: delle stesse Sezioni regionali e provinciali, essendo previsto solo il cd. ricorso amministrativo in opposizione

G_3_04984: Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali hanno sede presso

- Esatta: le Camere di commercio dei capoluoghi di regione
- Sbagliata: i capoluoghi di regione
- Sbagliata: cinque città scelte della regione
- Sbagliata: la città più abitata della regione

G_3_04985: Le Sezioni regionali e provinciali in cui si articola l'Albo nazionale gestori ambientali sono istituite presso

- Esatta: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano
- Sbagliata: il Comitato nazionale Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: le regioni e le province
- Sbagliata: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

G_3_04986: Lo svolgimento delle verifiche di idoneità per responsabile tecnico in base alle direttive del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali è curato da

- Esatta: Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: regioni
- Sbagliata: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: comuni

G_3_04987: Le garanzie finanziarie richieste per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ove previste, sono accettate da

- Esatta: Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
- Sbagliata: Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: Comitato nazionale dell'Albo

G_3_04988: I provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e annullamento dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono rilasciati da

- Esatta: Sezioni regionali e provinciali dell'Albo
- Sbagliata: Comitato nazionale dell'Albo
- Sbagliata: Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

G_3_04989: Accettazione, revoca e svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato, per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sono deliberati

- Esatta: dalla Sezione regionale e provinciale dell'Albo nazionale nel cui territorio regionale di competenza ha sede legale l'impresa interessata
- Sbagliata: dal Consiglio di Stato in sede consultiva
- Sbagliata: dai Tribunali amministrativi regionali
- Sbagliata: dalla Corte dei conti

G_3_04990: In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, delibera sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di iscrizione all'Albo

- Esatta: la sezione regionale o provinciale dell'Albo
- Sbagliata: la provincia
- Sbagliata: il Comitato nazionale dell'Albo
- Sbagliata: gli uffici della Motorizzazione civile

G_3_04991: Domande e comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono trasmesse alle Sezioni regionali e provinciali con modalità

- Esatta: telematica mediante accesso all'apposito portale della Sezione regionale e provinciale presso la Camera di commercio territorialmente competente
- Sbagliata: cartacea mediante deposito manuale presso gli uffici competenti delle Camere di commercio
- Sbagliata: da definire e rimesse alla discrezione di ciascuna Sezione regionale e provinciale
- Sbagliata: cartacea mediante invio con raccomandata

G_3_04992: La domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali deve esser presentata

- Esatta: alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: al Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali
- Sbagliata: al Presidente dell'Albo nazionale gestori ambientali

G_3_04993: I provvedimenti di iscrizione, rinnovo e variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali sono notificati, emessi e rilasciati agli interessati

- Esatta: in modalità telematica
- Sbagliata: secondo modalità definite in accordo con l'impresa
- Sbagliata: esclusivamente in modalità cartacea
- Sbagliata: secondo modalità variabili in base all'importanza del provvedimento

G_3_04994: Il provvedimento di variazione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali riporta anche

- Esatta: elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione oggetto di variazione (variazioni anagrafiche, veicoli, codici dei rifiuti, classe di iscrizione, responsabile tecnico, ecc.)
- Sbagliata: elenco dettagliato delle varie scadenze ambientali che l'impresa deve rispettare (registri, formulari, MUD, sistema di tracciabilità dei rifiuti)
- Sbagliata: elenco dettagliato degli elementi dell'iscrizione che rimangono validi nel tempo per garantire continuità all'attività dell'impresa
- Sbagliata: tutti i codici rifiuto che formano oggetto dell'attività dell'impresa a titolo riepilogativo

G_3_04995: L'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali costituisce

- Esatta: causa di sospensione dall'Albo nazionale
- Sbagliata: ragione per l'adozione di un provvedimento di diffida da notificarsi all'amministratore dell'impresa
- Sbagliata: causa di sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente
- Sbagliata: un episodio per cui il responsabile dovrebbe redigere apposta relazione annuale

G_3_04996: Le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali sono stabilite

- Esatta: dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale
- Sbagliata: dalla prefettura
- Sbagliata: da ciascuna Sezione regionale e provinciale in base alla particolarità del territorio
- Sbagliata: dalla provincia ove ha sede l'impresa iscritta

G_3_04997: Nel caso di reiterate violazioni alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione, variazione e revisione dell'iscrizione dell'Albo nazionale gestori ambientali è prevista

- Esatta: la cancellazione dall'Albo nazionale
- Sbagliata: un'ammonizione da parte della Sezione regionale
- Sbagliata: una sanzione pecuniaria da parte dell'Albo nazionale secondo l'importo definito dalla Sezione competente
- Sbagliata: la sola convocazione dell'impresa per un'audizione sui fatti accaduti

G_3_04998: Nelle prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è previsto che il provvedimento stesso sia esibito dall'impresa

- Esatta: in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo oppure tramite apposito attestato - QR code in formato digitale o cartaceo
- Sbagliata: sempre e solo su supporto cartaceo
- Sbagliata: secondo le modalità definite dall'organo di controllo di volta in volta
- Sbagliata: sempre e solo in formato digitale

G_3_04999: La sospensione dall'Albo nazionale gestori ambientali costituisce sanzione

- Esatta: amministrativa disciplinare
- Sbagliata: penale
- Sbagliata: pecuniaria
- Sbagliata: accessoria

G_3_05000: I provvedimenti disciplinari contro le imprese iscritte all'Albo nazionale sono adottati

- Esatta: dalle Sezioni regionali e provinciali
- Sbagliata: dalla provincia, sentito il Comitato nazionale
- Sbagliata: dal Comitato nazionale
- Sbagliata: dalla Camera di commercio, sentita la provincia

G_3_05001: I provvedimenti disciplinari dell'Albo nazionale gestori ambientali sono

- Esatta: ricorribili dinanzi al Comitato nazionale
- Sbagliata: ricorribili dinanzi alla Sezione regionale e provinciale
- Sbagliata: ricorribili dinanzi al presidente della regione
- Sbagliata: inoppugnabili

G_3_05002: In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, il ricorso al Comitato nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro

- Esatta: 30 giorni dalla comunicazione
- Sbagliata: 15 giorni dalla comunicazione
- Sbagliata: 60 giorni dalla comunicazione
- Sbagliata: 15 giorni dal deposito

G_3_05003: In base al regolamento 120/2014 di funzionamento e organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo nazionale

- Esatta: può essere sospesa e può essere cancellata
- Sbagliata: non può essere sospesa ma può essere cancellata
- Sbagliata: può essere sospesa ma mai cancellata
- Sbagliata: può essere solo interrotta per un po' di tempo ma mai sospesa o cancellata

G_3_05004: Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali

- Esatta: gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo stesso
- Sbagliata: è ammesso il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali) e poi se del caso alla provincia
- Sbagliata: non è ammesso alcun ricorso amministrativo
- Sbagliata: è ammesso solo il ricorso ai TAR (Tribunali amministrativi regionali)

G_3_05005: Se un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali omette il pagamento del diritto annuale di iscrizione

- Esatta: l'iscrizione viene sospesa d'ufficio dall'Albo
- Sbagliata: l'impresa deve avviare la procedura per una nuova iscrizione
- Sbagliata: l'iscrizione viene cancellata d'ufficio dall'Albo nazionale
- Sbagliata: l'impresa paga una sanzione in caso di controllo ma non rischia la sospensione dell'iscrizione

G_3_05006: L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina

- Esatta: sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
- Sbagliata: cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali
- Sbagliata: sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale
- Sbagliata: cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale

G_3_05007: L'inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali determina la

- Esatta: sospensione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate
- Sbagliata: cancellazione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale o delle Sezioni provinciali
- Sbagliata: cancellazione dall'Albo nazionale a opera della Sezione regionale e provinciale
- Sbagliata: sospensione dall'Albo nazionale a opera del Comitato nazionale, con riferimento alla categoria d'iscrizione le cui prescrizioni risultano violate

G_3_05008: L'efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali, al ricorrere delle condizioni di legge, per un periodo che non può superare

- Esatta: centoventi giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi
- Sbagliata: tre giorni complessivi, sempre continuativi
- Sbagliata: sessanta giorni complessivi, sempre continuativi
- Sbagliata: venti giorni complessivi, ferma restando la possibilità per la Sezione di individuare i singoli giorni di esecuzione del provvedimento che potranno essere anche non continuativi

G_3_05009: Le sanzioni della sospensione e della cancellazione dall'Albo nazionale gestori ambientali sono applicate dalle Sezioni regionali e provinciali

- Esatta: previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni
- Sbagliata: senza contestazione degli addebiti all'iscritto, poiché costui non ha possibilità di presentare eventuali deduzioni
- Sbagliata: tenendo conto che il soggetto iscritto, o il suo legale rappresentante, non può essere sentito personalmente anche quando ne faccia richiesta
- Sbagliata: tramite provvedimenti privi di motivazione

G_3_05010: La durata della sospensione dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è

- Esatta: stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di 120 giorni complessivi
- Sbagliata: stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale senza limiti di tempo
- Sbagliata: sempre a tempo indeterminato
- Sbagliata: stabilita volta per volta dalla Sezione regionale o provinciale nel limite di mesi 12

G_3_05011: Le imprese e gli enti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali che non pagano il diritto annuale per più di dodici mesi

- Esatta: sono cancellate d'ufficio dall'Albo nazionale
- Sbagliata: sono avvisate via telefono senza alcun provvedimento di sospensione
- Sbagliata: possono evitare la cancellazione se pagano una sanzione amministrativa proporzionata alla gravità del fatto
- Sbagliata: sono sospese per la seconda volta e segnalate in prefettura

G_3_05012: Le imprese e gli enti sono cancellati dall'Albo nazionale gestori ambientali con provvedimento delle Sezioni regionali e provinciali qualora

- Esatta: l'iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale d'iscrizione, ne faccia domanda
- Sbagliata: l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)
- Sbagliata: l'iscritto non ottenga, entro un anno dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
- Sbagliata: la cancellazione sia deliberata dal Consiglio comunale del comune territorialmente competente

G_3_05013: Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale

- Esatta: entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso
- Sbagliata: entro centoventi giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso
- Sbagliata: quando l'interessato non ha avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla prefettura
- Sbagliata: solo quando si presentano specifiche condizioni

G_3_05014: Avverso le deliberazioni delle Sezioni regionali e provinciali gli interessati possono proporre ricorso

- Esatta: in bollo al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, oggetto di ricorso
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al giudice amministrativo e non al Comitato nazionale
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al giudice ordinario
- Sbagliata: solo ed esclusivamente al presidente della regione

G_3_05015: Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali gli interessati possono proporre ricorso al Comitato nazionale dell'Albo nazionale

- Esatta: nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi
- Sbagliata: nel termine indicato di volta in volta nel provvedimento della Sezione regionale / provinciale a discrezione della stessa
- Sbagliata: nel termine di decadenza di un anno solare dalla notifica dei provvedimenti stessi
- Sbagliata: appena hanno preso una decisione in merito

G_3_05016: L'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali è requisito

- Esatta: per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto, commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi
- Sbagliata: per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti
- Sbagliata: solo per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- Sbagliata: per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti

G_3_05017: Secondo l'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006, sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i consorzi

- Esatta: per vari materiali di imballaggio, limitatamente alle attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti
- Sbagliata: che scelgono una procedura semplificata dell'Albo nazionale
- Sbagliata: per varie attività di trasporto rifiuti
- Sbagliata: sottoposti a una procedura rafforzata di sorveglianza di iscrizione all'Albo nazionale

G_3_05018: Il legale rappresentante di un'impresa, che intende iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, che ha riportato una condanna definitiva alla reclusione per 5 mesi per reati ambientali

- Esatta: non possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione
- Sbagliata: può iscriversi in categoria 3 bis
- Sbagliata: deve attendere 5 mesi per rientrare in possesso dei requisiti
- Sbagliata: possiede i requisiti soggettivi per l'iscrizione

G_3_05019: Se il titolare di un'impresa individuale è in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese

- Esatta: è impossibilitato a iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali
- Sbagliata: può iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma la sua iscrizione è soggetta a un diritto annuale doppio rispetto a quello previsto nella sua categoria di appartenenza
- Sbagliata: può comunque iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ma non può essere membro del Comitato nazionale
- Sbagliata: può sempre iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali

G_3_05020: Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici

- Esatta: rientra tra i requisiti di idoneità tecnica
- Sbagliata: rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 8, 9, 10 dell'Albo nazionale
- Sbagliata: non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica
- Sbagliata: rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per gli imprenditori agricoli

G_3_05021: Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, un'adeguata dotazione di personale

- Esatta: rientra tra i requisiti di idoneità tecnica
- Sbagliata: non rientra tra i requisiti di idoneità tecnica
- Sbagliata: rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo per le categorie 6 e 10 dell'Albo nazionale
- Sbagliata: rientra tra i requisiti di idoneità tecnica solo se si tratta di rifiuti urbani

G_3_05022: Ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali i requisiti di idoneità tecnica consistono

- Esatta: in un'adeguata dotazione di personale, la qualificazione professionale dei responsabili tecnici, la disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria
- Sbagliata: nell'esposizione debitoria dell'impresa presso il sistema bancario
- Sbagliata: in un adeguato piano di sicurezza sul lavoro e nella dotazione di DPI (dispositivi di protezione individuale)
- Sbagliata: nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi in un settore diverso da quello per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti non affini

G_3_05023: In base al regolamento 120/2014 di organizzazione e funzionamento dell'Albo nazionale gestori ambientali, la capacità finanziaria

- Esatta: è dimostrata da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa o dell'ente, quali volume di affari, capacità contributiva ai fini dell'IVA, patrimonio, bilanci, o da idonei affidamenti bancari
- Sbagliata: può essere dimostrata solo dal volume di affari
- Sbagliata: può essere dimostrata solo dal patrimonio
- Sbagliata: può essere dimostrata solo dai bilanci

Materia: 3. Tecniche di intervento di bonifica di beni e manufatti contenenti amianto

A_3_07207: Secondo il DM 6.9.1994, le tre tecniche di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) sono

- Esatta: incapsulamento, confinamento, rimozione
- Sbagliata: rimozione, accerchiamento, assorbimento
- Sbagliata: confinamento, distruzione, assorbimento
- Sbagliata: aspirazione, incapsulamento, distruzione

A_3_07208: Secondo il DM 6.9.1994, la tecnica dell'incapsulamento dei MCA (materiali contenenti amianto) è una

- Esatta: verniciatura con apposite speciali sostanze che, spruzzate nei manufatti, inglobano le fibre non consentendo loro di liberarsi nell'aria
- Sbagliata: tecnica di irraggiamento che distrugge le fibre di amianto
- Sbagliata: tecnica che utilizza policlorobifenili per bloccare la dispersione dell'amianto
- Sbagliata: verniciatura con idrocarburi aromatici policiclici per bloccare la dispersione dell'amianto

A_3_07209: Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di confinamento adottata in un cantiere di bonifica per la rimozione dei MCA (materiali contenenti amianto) è una tecnica che
- Esatta: ha l'obiettivo di evitare l'aerodispersione mediante l'incameramento del manufatto all'interno di un nuovo manufatto
- Sbagliata: utilizza IPA per bloccare la dispersione dell'amianto
- Sbagliata: utilizza l'irraggiamento per distruggere le fibre di amianto
- Sbagliata: utilizza PCB per bloccare la dispersione dell'amianto

A_3_07211: La tipologia di materiali in cemento amianto utilizzata per le coperture in edilizia è costituita da
- Esatta: lastre piane o ondulate in cemento-amianto
- Sbagliata: calcestruzzo con amianto
- Sbagliata: mattonelle in cemento amianto
- Sbagliata: travi in cemento amianto

A_3_07212: Nelle coperture in cemento amianto, nelle lastre piane o ondulate in cemento-amianto, l'amianto è inglobato in una matrice
- Esatta: non friabile
- Sbagliata: liquida
- Sbagliata: friabile
- Sbagliata: altamente friabile

A_3_07213: Nelle coperture in cemento-amianto la liberazione di fibre avviene
- Esatta: in corrispondenza di rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia è corrosa
- Sbagliata: nel sottotetto
- Sbagliata: in contatto con reagenti chimici
- Sbagliata: in corrispondenza dei giunti

A_3_07214: La bonifica delle coperture esterne di cemento-amianto
- Esatta: viene necessariamente effettuata in ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più possibile la dispersione di fibre
- Sbagliata: viene eseguita tramite decontaminazione
- Sbagliata: non viene eseguita perché è preferibile non toccare queste coperture
- Sbagliata: viene eseguita dall'interno

A_3_07215: La rimozione delle coperture in cemento-amianto
- Esatta: deve essere condotta salvaguardando l'integrità del materiale in tutte le fasi dell'intervento
- Sbagliata: prevede la frammentazione delle coperture in cemento-amianto
- Sbagliata: prevede la distruzione termica in situ delle coperture in cemento-amianto
- Sbagliata: prevede la distruzione in situ delle coperture in cemento-amianto

A_3_07216: Le fasi di rimozione delle coperture in cemento-amianto sono
- Esatta: incapsulamento preventivo, rimozione di viti o chiodi di fissaggio, rimozione delle lastre, sistemazione delle lastre in bancali e avvolgimento con teli di polietilene sigillati con nastro adesivo
- Sbagliata: spezzamento delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata
- Sbagliata: riduzione volumetrica delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata
- Sbagliata: restringimento laterale delle lastre e disposizione dei bancali con le lastre in zona appartata

A_3_07217: I bancali delle lastre in cemento-amianto dovranno essere
- Esatta: avvolti in film di polietilene di adeguato spessore ed etichettati
- Sbagliata: nebulizzati
- Sbagliata: lavati
- Sbagliata: lasciati nella zona appartata in cui sono stati depositati in fase di rimozione

A_3_07218: I rifiuti costituiti da lastre di copertura in cemento-amianto
- Esatta: devono essere sigillati ed etichettati e conferiti a un impianto di smaltimento autorizzato
- Sbagliata: devo essere riutilizzati in altro sito
- Sbagliata: devono essere conferiti a un impianto di trattamento rifiuti urbani
- Sbagliata: devono essere distrutti in sito

A_3_07220: Ai sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulamento delle lastre di copertura in cemento-amianto richiede

- Esatta: necessariamente un trattamento preliminare della superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto incapsulante
- Sbagliata: il taglio del manufatto
- Sbagliata: necessariamente una disintegrazione della superficie del manufatto
- Sbagliata: necessariamente una rimozione istantanea della superficie del manufatto

A_3_07221: Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica di sovracopertura delle lastre in cemento-amianto prevede

- Esatta: l'installazione di una nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto
- Sbagliata: un intervento di imbibizione dei materiali contenenti amianto
- Sbagliata: un intervento di rimozione della struttura con MCA (materiali contenenti amianto)
- Sbagliata: un intervento di confinamento installando un'area di decontaminazione

A_3_07223: I materiali in VA (vinil-amianto) oggetto di bonifica si presentano in generale in

- Esatta: piastrelle, di misura 30x30 o 40x40 cm, che si presentano solitamente dure e difficilmente scalfibili
- Sbagliata: piastrelle, di solito di misura 100x100
- Sbagliata: fili
- Sbagliata: lastre in rotoli

A_3_07224: Essendo molto difficile distinguere piastrelle in VA (vinil-amianto) da quelle prive di amianto è opportuno prima della rimozione procedere

- Esatta: al campionamento delle piastrelle al fine di verificare la presenza di fibre di amianto
- Sbagliata: al lavaggio delle piastrelle
- Sbagliata: all'incapsulamento delle piastrelle in Vinil-Amianto VA e di quelle prive di amianto qualora non sia possibile distinguerle
- Sbagliata: alla rimozione delle piastrelle in Vinil-amianto VA anche se non è possibile distinguerle

A_3_07226: Le misure precauzionali da seguire per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) consistono nell'esecuzione di lavori in

- Esatta: assenza di utenti, anche nei locali limitrofi
- Sbagliata: assenza del responsabile di cantiere
- Sbagliata: presenza di utenti, anche nei locali limitrofi
- Sbagliata: assenza di addetti specializzati

A_3_07228: Per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) è necessario che le finestre e le porte siano

- Esatta: chiuse fino a bonifica terminata
- Sbagliata: rimosse
- Sbagliata: aperte fino a bonifica terminata e poi sigillate
- Sbagliata: aperte

A_3_07229: Le parti non spostabili (es. eventuali attrezzature) in un cantiere di bonifica di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) devono essere

- Esatta: rivestite con teli di polietilene
- Sbagliata: distrutte
- Sbagliata: rimosse
- Sbagliata: lavate

A_3_07230: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, i DPI (dispositivi di protezione individuale) necessari per la rimozione di pavimentazioni in VA (vinil-amianto) sono

- Esatta: tuta tyvek monouso dotata di cappuccio e semimaschera munita di filtro P2 o facciale filtrante FFP2
- Sbagliata: semimaschera munita di filtro assorbente
- Sbagliata: monouso dotata di cappuccio, in tyvek e senza maschera
- Sbagliata: in tessuto riutilizzabile senza cappuccio

A_3_07231: Il sollevamento delle piastrelle per la rimozione delle pavimentazioni in VA (vinil-amianto) deve avvenire con

- Esatta: strumenti manuali, tipo spatola, cercando di sollevare le piastrelle una a una, evitando di romperle
- Sbagliata: strumenti elettrici ad alta velocità
- Sbagliata: un getto di acqua ad alta pressione
- Sbagliata: aspiratore Typhon

A_3_07233: Una volta rimosse, le piastrelle di VA (vinil-amianto)

- Esatta: devono essere subito confezionate in pacchetti, rivestiti con polietilene e chiusi con nastro adesivo
- Sbagliata: gli addetti devono provvedere a distruggerle in situ
- Sbagliata: devono essere aspirate, impacchettate con nylon e contrassegnate
- Sbagliata: devono essere confezionate e inviate ad aziende specializzate nel riutilizzo

A_3_07236: Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine dei lavori di bonifica della pavimentazione in VA (vinil-amianto), le attrezzature utilizzate devono essere

- Esatta: accuratamente pulite a umido
- Sbagliata: dismesse
- Sbagliata: trattate come rifiuti
- Sbagliata: bruciate

A_3_07238: Il meccanismo di rilascio delle fibre dei materiali friabili contenenti amianto, noto come fallout, è

- Esatta: il distacco dal materiale delle fibre legate più debolmente che si verifica nelle normali condizioni di attività
- Sbagliata: la gassificazione del materiale friabile contenente amianto
- Sbagliata: il processo di lavaggio del materiale friabile contenente amianto
- Sbagliata: la liquefazione per erosione del materiale friabile contenente amianto

A_3_07242: I materiali di tipo friabile contenenti amianto sono costituiti da

- Esatta: miscele di fibre di amianto con leganti di varia natura che si presentano come un materiale spugnoso o lanuginoso, estremamente soffice e friabile
- Sbagliata: lastre
- Sbagliata: piastrelle
- Sbagliata: tubazioni

A_3_07243: Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire

- Esatta: a umido
- Sbagliata: a contatto termico
- Sbagliata: a secco
- Sbagliata: per conduzione

A_3_07244: Ai sensi del DM 6.9.1994, per la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto, di norma, il rivestimento deve essere

- Esatta: bagnato fino in profondità
- Sbagliata: aspirato fino in profondità
- Sbagliata: tagliato fino in profondità
- Sbagliata: lasciato asciutto

A_3_07245: Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione di materiali di tipo friabile contenenti amianto deve avvenire, di norma, mediante soluzione

- Esatta: imbibente che scioglie i legami chimici fra il collante e il supporto
- Sbagliata: non acida
- Sbagliata: contenente collagene
- Sbagliata: acida

A_3_07247: Ai sensi del DM 6.9.1994, la rimozione per imbibizione superficiale di materiali friabili contenenti amianto viene utilizzata con rivestimenti
- Esatta: scarsamente incollati al supporto
- Sbagliata: in PVC (polivinilcloruro)
- Sbagliata: fortemente incollati al supporto
- Sbagliata: in PCB (policlorobifenili)

A_3_07251: Ai sensi del DM 26.10.1995, quando la zona costituita da materiali friabili contenenti amianto è stata imbibita totalmente il coibente
- Esatta: può essere rimosso per piccoli settori
- Sbagliata: può essere aspirato
- Sbagliata: deve essere asciugato
- Sbagliata: può essere rimosso per grandi settori

A_3_07252: Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per la rimozione di materiali friabili contenenti amianto è di fondamentale importanza che il materiale da rimuovere sia
- Esatta: bagnato e venga mantenuto bagnato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere
- Sbagliata: spezzettato perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse
- Sbagliata: bagnato e poi asciugato, perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse nel cantiere
- Sbagliata: secco perché da questo dipende la concentrazione di fibre aerodisperse

A_3_07253: Ai sensi del DM 26.10.1995, nella tecnica dell'imbibizione totale per abbattere le fibre di amianto aerodisperse è
- Esatta: necessario eseguire frequentemente nebulizzazioni di acqua o soluzioni diluite di incapsulante in aria
- Sbagliata: opportuno cambiare i DPI (dispositivi di protezione individuale) dei lavoratori ogni ora
- Sbagliata: opportuno areare l'area di lavoro
- Sbagliata: opportuno fermare il cantiere ogni settimana al fine di provvedere al lavaggio del cantiere stesso

A_3_07254: Ai sensi del DM 26.10.1995, la rimozione di materiali friabili contenenti amianto viene effettuata
- Esatta: raschiandolo dal supporto, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria
- Sbagliata: comprimendo il supporto, iniziando nel punto più vicino dagli estrattori e allontanandosi da essi
- Sbagliata: rimuovendo il supporto con un taglio, iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione del flusso dell'aria
- Sbagliata: aspirando il supporto e iniziando nel punto più lontano dagli estrattori e procedendo verso di essi, secondo la direzione contraria del flusso dell'aria

A_3_07256: Ai sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto
- Esatta: l'amianto rimosso deve essere insaccato immediatamente e comunque prima che abbia il tempo di essiccare
- Sbagliata: i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere lasciati aperti
- Sbagliata: i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere estratti con aspiratori mobili
- Sbagliata: i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere aspirati e il materiale caduto deve essere rimosso a mano

A_3_07257: Ai sensi del DM 26.10.1995, effettuata la rimozione di materiali friabili contenenti amianto, i sacchi pieni di materiale friabile contenente amianto devono essere
- Esatta: sigillati immediatamente e deve essere apposta idonea etichettatura
- Sbagliata: aspirati
- Sbagliata: lasciati aperti
- Sbagliata: lavati con acqua

A_3_07258: Ai sensi del DM 26.10.1995, i residui più fini derivanti dalla rimozione di materiali friabili contenenti amianto devono essere raccolti
- Esatta: con aspiratori portatili per polveri e liquidi (vacuum-cleaner) dotati di manichette aspiranti e filtro assoluto
- Sbagliata: con ramazze
- Sbagliata: a mano dagli addetti specializzati
- Sbagliata: con pale

A_3_07259: Ai sensi del DM 26.10.1995, gli aspiratori portatili (vacuum-cleaner) per la raccolta dei residui più fini di amianto sono degli aspiratori
- Esatta: mobili dotati di sistema di filtrazione doppio
- Sbagliata: fissi dotati di sistema di filtrazione bifase.
- Sbagliata: fissi dotati di sistema di filtrazione assoluta a carta di lana di vetro
- Sbagliata: mobili dotati di sistema di filtrazione singolo

A_3_07260: Ai sensi del DM 26.10.1995, l'utilizzo di aspiratori portatili (vacuum-cleaner) su rifiuti imbibiti e su liquidi contenenti amianto
- Esatta: permette di lavorare limitando al massimo la dispersione delle fibre di amianto
- Sbagliata: serve per convogliare le fibre all'esterno del cantiere
- Sbagliata: serve ad aumentare la dispersione delle fibre di amianto in un cantiere
- Sbagliata: serve per aspirare i lavoratori a fine turno

A_3_07261: Il materiale liquido, raccolto nell'aspiratore (polveri leggere e fibre di amianto mescolate con l'acqua nel serbatoio del filtro a ciclone), deve essere
- Esatta: recuperato e chiuso in fusti rigidi e sigillabili debitamente etichettati
- Sbagliata: convogliato in pubblica fognatura
- Sbagliata: gestito come le acque di seconda pioggia
- Sbagliata: convogliato all'acquedotto

A_3_07263: Ai sensi del DM 6.9.1994, all'interno del cantiere di bonifica di materiali friabili contenenti amianto è necessario proteggere con polietilene
- Esatta: tutte le attrezzature di lavoro non monouso come aspiratori portatili, estrattori ad alto volume, trabattelli, pompe per l'incapsulante
- Sbagliata: tutti i DPI
- Sbagliata: tutti i lavoratori
- Sbagliata: tutti gli indumenti protettivi

A_3_07264: Ai sensi del DM 6.9.1994, nella bonifica da amianto è importante proteggere con polietilene tutte le attrezzature di lavoro non monouso
- Esatta: perché, altrimenti, le fibre di amianto depositatesi si impastano con l'incapsulante formando una amalgama difficilissima da rimuovere
- Sbagliata: perché vengono utilizzate contemporaneamente in più cantieri
- Sbagliata: per l'umidità
- Sbagliata: perché lo decide il datore di lavoro

A_3_07266: Ai sensi del DM 6.9.1994, al termine delle operazioni di rimozione del materiale friabile contenente amianto, le superfici decoibentate
- Esatta: possono essere trattate con un prodotto sigillante, per fissare tutte le fibre residue non visibili soprattutto in luoghi difficilmente accessibili o difficilmente praticabili
- Sbagliata: devono essere irraggiate con UVA
- Sbagliata: devono essere spruzzate con agenti schiumogeni
- Sbagliata: devono essere tagliate e rimosse immediatamente

A_3_07268: Ai sensi del DM 6.9.1994, una tecnica di bonifica dell'incapsulamento per i MCA (materiali contenenti amianto) consiste nell'applicazione di una
- Esatta: pellicola protettiva sulla superficie dei MCA, per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre
- Sbagliata: resina in PCB (policlorobifenili) sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre
- Sbagliata: pellicola abrasiva sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre
- Sbagliata: pellicola fotografica sulla superficie dei MCA per bloccare il fenomeno di rilascio delle fibre

A_3_07269: Ai sensi del DM 6.9.1994, la scelta dell'incapsulante per la bonifica dei MCA (materiali contenenti amianto) dipende
- Esatta: dalle caratteristiche del rivestimento in amianto e dagli scopi dell'intervento
- Sbagliata: dalla volontà dell'ASL
- Sbagliata: dalla qualità del rivestimento in amianto
- Sbagliata: dalla disponibilità di mercato dell'incapsulante e dagli scopi dell'intervento

A_3_07270: Ai sensi del DM 6.9.1994, prima dell'utilizzo degli incapsulanti, preliminarmente sulla superficie del rivestimento di amianto è opportuno
- Esatta: procedere con l'aspirazione
- Sbagliata: procedere con la raschiatura
- Sbagliata: passare con un fumogeno
- Sbagliata: lavare con agenti schiumogeni

A_3_07271: Ai sensi del DM 6.9.1994, l'incapsulante sulla superficie del rivestimento di amianto deve essere applicato con un'apparecchiatura
- Esatta: a spruzzo "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto
- Sbagliata: ad aria compressa "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto
- Sbagliata: a colata "airless", al fine di ridurre la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto
- Sbagliata: a getto continuo, al fine di aumentare la liberazione di fibre per l'impatto del prodotto

A_3_07276: Ai sensi del DM 6.9.1994, la tecnica del glove bag per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) viene utilizzata
- Esatta: nel caso di limitati interventi su tubazioni rivestite in amianto per la rimozione di piccole superfici di coibentazione
- Sbagliata: per grandi superfici
- Sbagliata: per piastrelle in vinil-amianto
- Sbagliata: per intere strutture coibentate in amianto

A_3_07278: Ai sensi del DM 6.9.1994, per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è importante che il glove bag venga
- Esatta: installato in modo da ricoprire interamente il tubo o la zona dove si deve operare, e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate
- Sbagliata: nebulizzato sulla zona da trattare e che tutte le aperture siano ermeticamente sigillate
- Sbagliata: installato in modo da non ricoprire interamente il tubo
- Sbagliata: nebulizzato sulla zona da trattare

A_3_07279: Ai sensi del DM 6.9.1994, la procedura di rimozione amianto tramite glove bag prevede
- Esatta: imbibizione del materiale, pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole, lavaggi e spruzzatura di incapsulanti
- Sbagliata: pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole e lavaggi con acqua
- Sbagliata: pulizia delle superfici da cui è stato rimosso con spazzole
- Sbagliata: imbibizione delle superfici e spruzzatura di agenti schiumogeni per la pulizia

Materia: 4. Tecniche di stoccaggio dell'amianto

A_4_07282: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, i rifiuti di MCA (materiali contenenti amianto) derivanti dalle attività di demolizione e costruzione sono classificati in rifiuti
- Esatta: speciali
- Sbagliata: particolari
- Sbagliata: liquidi
- Sbagliata: urbani

A_4_07284: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il rifiuto pericoloso della bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è quello che

- Esatta: contiene sostanze tossiche
- Sbagliata: ha bisogno di attenzioni particolari
- Sbagliata: non contiene sostanze radioattive
- Sbagliata: non può essere gestito

A_4_07286: Ai sensi del DM 6.9.1994, i recipienti fissi o mobili, destinati a contenere rifiuti speciali pericolosi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono possedere

- Esatta: adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti
- Sbagliata: nessun adeguato requisito di resistenza
- Sbagliata: adeguati requisiti di forma e struttura
- Sbagliata: adeguati requisiti di robustezza fisica

A_4_07290: Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i rifiuti che possono dare luogo a fuoriuscita di liquidi provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)

- Esatta: devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi
- Sbagliata: non devono essere collocati in contenitori a tenuta
- Sbagliata: possono essere collocati su terreno battuto in modo che il liquido venga assorbito dal terreno stesso
- Sbagliata: devono essere collocati in contenitori aperti

A_4_07291: In caso di deposito di rifiuti liquidi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il kit di emergenza anti-spandimento

- Esatta: è costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sversati
- Sbagliata: ha la funzione di rilasciare il prodotto per lo smaltimento
- Sbagliata: è costituito da materiale assorbente idoneo a rilasciare gli eventuali rifiuti sversati
- Sbagliata: dovrà essere presente lontano dal deposito

A_4_07294: Se lo stoccaggio dei rifiuti, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli stessi devono essere

- Esatta: realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti
- Sbagliata: a forma cubica
- Sbagliata: realizzati su terra battuta
- Sbagliata: disomogenei

A_4_07298: Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i recipienti mobili destinati a contenere rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) devono

- Esatta: essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
- Sbagliata: avere capacità di 1 mc
- Sbagliata: essere di forma cubica
- Sbagliata: essere aperti

A_4_07301: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuata da

- Esatta: produttore
- Sbagliata: intermediario
- Sbagliata: laboratorio
- Sbagliata: trasportatore

A_4_07303: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, la classificazione di un rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve avvenire prima che il rifiuto sia

- Esatta: allontanato dal luogo di produzione
- Sbagliata: giunto all'impianto di destinazione
- Sbagliata: pervenuto a destinazione
- Sbagliata: sul luogo di arrivo

A_4_07306: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, al fine di procedere alla gestione del rifiuto proveniente dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), le sue proprietà di pericolo
- Esatta: devono essere determinate
- Sbagliata: possono essere determinate ma solo dopo il conferimento all'impianto di recupero/smaltimento
- Sbagliata: possono anche essere determinate: la determinazione è meramente facoltativa
- Sbagliata: possono non essere determinate

A_4_07307: Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti di mattonelle e ceramiche, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, essi devono essere realizzati
- Esatta: su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo
- Sbagliata: su terra battuta
- Sbagliata: sulla zona satura del sottosuolo
- Sbagliata: sulla zona insatura del sottosuolo

A_4_07309: Presso l'area di deposito di rifiuti speciali, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), è opportuno
- Esatta: installare idonea segnaletica di sicurezza atta a identificare la tipologia di materiale in stoccaggio, i principali rischi nonché i divieti e le prescrizioni da osservare
- Sbagliata: installare una recinzione elettrica
- Sbagliata: installare un impianto radiometrico
- Sbagliata: che non venga mai installata idonea segnaletica al fine di non consentire l'individuazione del deposito stesso

A_4_07312: I contenitori usati per il magazzinaggio di sostanze e preparati pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono essere muniti di
- Esatta: etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) corrispondente alla pericolosità
- Sbagliata: nessuna etichettatura
- Sbagliata: un fischietto da utilizzare durante la loro movimentazione
- Sbagliata: un registro di carico/scarico

A_4_07314: I recipienti fissi o mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), e non sono destinati allo stesso utilizzo, devono essere
- Esatta: sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni
- Sbagliata: sottoposti a raggi X prima di poterli utilizzare nuovamente
- Sbagliata: inceneriti
- Sbagliata: posizionati al sole per tre mesi prima di poterli utilizzare nuovamente

A_4_07316: Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, i contenitori per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), devono
- Esatta: essere correttamente etichettati
- Sbagliata: essere del tipo usa e getta
- Sbagliata: far fuoriuscire sempre il liquido sversato all'interno
- Sbagliata: essere resistenti alla camera di combustione dell'inceneritore

A_4_07317: Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree esterne
- Esatta: è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie per evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori
- Sbagliata: bisogna scavare una trincea drenante per consentire alle acque di prima pioggia di lavare tutti i rifiuti prodotti dall'impianto
- Sbagliata: devono essere depositati in un unico cumulo in cui i pericolosi devono stare più in alto
- Sbagliata: non è buona norma proteggere i depositi con idonee tettoie

A_4_07319: Se il deposito dei rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) avviene in aree interne allo stabilimento,
- Esatta: è necessario garantire un'aerazione permanente adeguata
- Sbagliata: è necessario presidiarlo 24 ore al giorno
- Sbagliata: non è necessario garantire un'aerazione permanente
- Sbagliata: è importante chiudere bene porte e finestre e il sistema di aerazione affinché non vi sia mai un cambio d'aria

A_4_07321: Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, per lo stoccaggio in serbatoi fuori terra di rifiuti costituiti da concentrati acquosi contenenti sostanze pericolose, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il bacino di contenimento deve essere realizzato
- Esatta: con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei rifiuti liquidi
- Sbagliata: in legno o carta e cartone
- Sbagliata: a una profondità di -10 metri dal livello del mare
- Sbagliata: in sabbia e materiale filtrante

A_4_07324: Ai sensi del DM 12.6.2002 n. 161, se il deposito dei rifiuti costituiti da cemento, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), avviene in cumuli, i cumuli devono essere realizzati su
- Esatta: basamenti resistenti all'azione dei rifiuti, in modo tale da impedirne il contatto col suolo
- Sbagliata: terra battuta
- Sbagliata: una zona insatura del sottosuolo
- Sbagliata: una zona satura del sottosuolo

A_4_07326: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere effettuato per
- Esatta: tipologie omogenee di rifiuti
- Sbagliata: gruppi non omogenei di rifiuti
- Sbagliata: cumuli di rifiuti speciali
- Sbagliata: tipologie disomogenee di rifiuti

A_4_07329: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, se il quantitativo di un deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti speciali non supera i 30 mc, di cui 10 mc di rifiuti pericolosi, provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), il deposito stesso prima della raccolta non può avere durata superiore a
- Esatta: un anno
- Sbagliata: una settimana
- Sbagliata: un decennio
- Sbagliata: un mese

A_4_07336: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere
- Esatta: effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute
- Sbagliata: realizzato in cumuli disomogenei
- Sbagliata: perimetrato con un filo elettrico
- Sbagliata: realizzato con paratie in vetro o legno

A_4_07338: Ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, il deposito temporaneo prima della raccolta di rifiuti provenienti dalla bonifica di MCA (materiali contenenti amianto), presso il luogo dove gli stessi sono prodotti deve essere effettuato
- Esatta: in condizioni di sicurezza
- Sbagliata: mediante cumuli disomogenei
- Sbagliata: senza particolare attenzione
- Sbagliata: con paratie in vetro o legno

Materia: 5. Igiene e sicurezza del lavoro con specifico riferimento alla manipolazione dell'amianto e ai cantieri temporanei

A_5_07414: Per "rischi interferenti", secondo il D.lgs. n. 81/2008, si intendono
- Esatta: tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all'affidamento di attività ad appaltatori e lavoratori autonomi all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI
- Sbagliata: i rischi specifici propri dell'attività del committente
- Sbagliata: tutti i rischi
- Sbagliata: i rischi specifici propri degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti

A_5_07416: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di affidamento ad altri operatori economici di attività svolte all'interno della azienda, risponde per tutti i danni del dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore che si verificano nel corso delle attività
- Esatta: l'imprenditore committente in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori
- Sbagliata: l'appaltatore ma non gli eventuali subappaltatori
- Sbagliata: l'appaltatore ma non l'imprenditore committente
- Sbagliata: solo l'imprenditore committente

A_5_07418: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i costi sostenuti per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni
- Esatta: non sono mai soggetti a ribasso
- Sbagliata: sono soggetti a ribasso
- Sbagliata: sono soggetti a ribasso ma con un massimo di ribasso del 30%
- Sbagliata: sono soggetti a ribasso se è richiesto esplicitamente dal datore di lavoro

A_5_07419: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, sono da considerarsi rischi interferenti
- Esatta: tutti quei rischi presenti nei luoghi di lavoro e non causati da impianti, da attrezzature o da attività dell'azienda alla quale appartiene il lavoratore che li subisce
- Sbagliata: i rischi specifici propri dell'attività del committente
- Sbagliata: i rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori e dei lavoratori autonomi
- Sbagliata: se avvengono nelle aree di cantiere degli appaltatori

A_5_07422: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di redazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), esso deve essere allegato al
- Esatta: contratto d'appalto
- Sbagliata: Capitolato Speciale d'Appalto
- Sbagliata: POS (piano operativo di sicurezza)
- Sbagliata: piano delle misure di sicurezza

A_5_07424: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di aggiornamento o integrazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), i costi della sicurezza previsti in contratto
- Esatta: devono essere rideterminati
- Sbagliata: vanno aumentati del 50%
- Sbagliata: rimangono invariati
- Sbagliata: vanno diminuiti del 10%

A_5_07427: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il committente, deve richiedere i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale degli operatori economici per l'affidamento di lavori in contratto d'appalto
- Esatta: al momento dell'invito a formulare l'offerta
- Sbagliata: dopo aver stipulato il contratto
- Sbagliata: non prima dello Stato d'Avanzamento dei Lavori
- Sbagliata: dopo l'inizio dei lavori

A_5_07428: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nel cantiere di lavori di attività interferenti il verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione

- Esatta: viene redatto dal committente
- Sbagliata: viene redatto dall'operatore economico risultato idoneo
- Sbagliata: viene redatto da tutti gli operatori invitati all'appalto
- Sbagliata: non è necessario redigere alcun verbale di sopralluogo, valutazione e cooperazione

A_5_07430: Il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, rappresenta il Documento Unico

- Esatta: Valutazione dei Rischi da Interferenze
- Sbagliata: Volontario di Rinuncia alle Indennità
- Sbagliata: Valutazione dei Rumori Interferenti
- Sbagliata: Valutazione dei Rischi di Infortuni

A_5_07432: Ricorre l'obbligo di elaborare il DUVRI, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, in

- Esatta: caso di affidamento di lavori ad altri operatori economici attraverso il contratto d'appalto
- Sbagliata: ogni caso in cui vi è una mera fornitura senza installazione
- Sbagliata: caso di affidamento di lavori intellettuali
- Sbagliata: ogni caso di affidamento di attività ad altri operatori economici

A_5_07435: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la copia del piano di lavoro deve essere inviata almeno

- Esatta: 30 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza
- Sbagliata: 30 giorni prima dell'inizio dei lavori al direttore dei lavori
- Sbagliata: 20 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente per territorio
- Sbagliata: 15 giorni prima dell'inizio dei lavori all'organo di vigilanza

A_5_07438: In generale, la squadra che deve svolgere le attività di sopralluoghi e il campionamento di materiali sospetti di contenere amianto deve essere composta da

- Esatta: non meno di due persone
- Sbagliata: non più di due persone
- Sbagliata: almeno cinque persone
- Sbagliata: una persona

A_5_07439: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per tutte le attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, il datore di lavoro adotta idonee misure affinché

- Esatta: gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili
- Sbagliata: il livello di contaminazione venga mantenuto anche oltre il limite di legge in attesa dei soccorsi
- Sbagliata: i dispositivi di protezione individuali utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto vengano riutilizzati dopo il loro uso anche da lavoratori di altre imprese
- Sbagliata: gli indumenti di lavoro o protettivi utilizzati per le operazioni di rimozione dell'amianto possano essere trasportati all'esterno del cantiere

A_5_07442: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro va eseguita

- Esatta: da personale in possesso di idonee qualifiche, previa consultazione dei lavoratori e inviati a laboratori qualificati riconosciuti dal Ministero della salute
- Sbagliata: da personale del cantiere e inviati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: dal committente ogni mattina prima di iniziare le attività
- Sbagliata: dal direttore dei lavori e inviati all'organismo di vigilanza

A_5_07443: Secondo il DM 6.9.1994, durante le ispezioni per la valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto, il personale deve indossare

- Esatta: facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta
- Sbagliata: facciale filtrante FFP3 monouso, tuta monouso in Tyvek, guanti chirurgici monouso, scarpe di sicurezza, elmetto di protezione, sistemi anticaduta
- Sbagliata: maschera FFP2, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola, sistemi anticaduta, tuta in PVC
- Sbagliata: tuta monouso in Tyvek con cappuccio classe III, guanti in nitrile/vinile monouso, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo, elmetto di protezione dotato di sottogola

A_5_07446: Secondo il DM 6.9.1994, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) è composto almeno da

- Esatta: 4 zone
- Sbagliata: 2 zone
- Sbagliata: 1 zona
- Sbagliata: 3 zone

A_5_07448: Secondo il DM 6.9.1994, nel sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) il locale doccia è adiacente

- Esatta: al locale equipaggiamento e alla chiusa d'aria
- Sbagliata: all'area di lavoro e al locale doccia
- Sbagliata: alla doccia e alla chiusa d'aria
- Sbagliata: all'area esterna al cantiere e al locale di decontaminazione

A_5_07450: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il sistema di decontaminazione del personale in un cantiere per la bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) deve essere

- Esatta: all'esterno e alla chiusa d'aria
- Sbagliata: all'esterno
- Sbagliata: vicino alla sala riposo del personale
- Sbagliata: vicino al cancello

A_5_07451: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, nelle attività lavorative che possono comportare la potenziale esposizione ad amianto dei lavoratori, la concentrazione nell'aria del luogo di lavoro della polvere proveniente dall'amianto deve essere ridotta al minimo attraverso

- Esatta: la riduzione del numero dei lavoratori esposti
- Sbagliata: la chiusura immediata del cantiere
- Sbagliata: l'incapsulamento del personale che opera nel cantiere di bonifica
- Sbagliata: l'aumento del numero dei lavoratori in modo tale da abbassare l'esposizione di ogni singolo lavoratore

A_5_07453: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro ai fini dell'individuazione delle procedure di lavoro per la riduzione del rischio dei lavoratori di un cantiere di bonifica deve

- Esatta: valutare tutti i rischi a cui possono essere soggetti i lavoratori di un cantiere di bonifica e derivanti da esposizione ad agenti fisici
- Sbagliata: redigere il progetto esecutivo di bonifica con il PSC
- Sbagliata: intervistare i lavoratori per capire da loro quali sono i reali problemi presenti in un cantiere di bonifica
- Sbagliata: valutare, sentito il Progettista dell'area di decontaminazione, come predisporre il locale docce, il locale equipaggiamento e il locale chiusa d'aria

A_5_07455: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la valutazione dei rischi è aggiornata

- Esatta: ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta
- Sbagliata: ogni due anni
- Sbagliata: ogni 5 anni
- Sbagliata: non viene mai aggiornata una volta elaborata

A_5_07458: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione al rumore del lavoratore, il datore di lavoro

- Esatta: adotta misure tecniche di contenimento del rumore in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei lavoratori
- Sbagliata: fornisce mascherine FFP3 ai lavoratori
- Sbagliata: non ha nessun obbligo perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che il fattore rumore non produce effetti nocivi sulla salute del lavoratore
- Sbagliata: sostituisce i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalla fonte di rumore con altri più leggeri e che consentono di avere un maggior ascolto

A_5_07460: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica, in caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a vibrazioni meccaniche, il datore di lavoro

- Esatta: adotta altri metodi di lavoro che richiedano una minore esposizione a vibrazioni meccaniche
- Sbagliata: non adotta alcun provvedimento perché l'Organizzazione mondiale della salute (OMS) ha sancito che le vibrazioni meccaniche non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore
- Sbagliata: consente ai lavoratori di rallentare le lavorazioni per ridurre le vibrazioni
- Sbagliata: elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dalle vibrazioni meccaniche

A_5_07462: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per le vibrazioni meccaniche vengono superati, il datore di lavoro

- Esatta: prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limiti
- Sbagliata: deve restituire al costruttore lo strumento di lavoro utilizzato dal lavoratore
- Sbagliata: mette a disposizione dei lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) dell'udito ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro
- Sbagliata: deve chiamare i soccorsi e nell'attesa sospendere le lavorazioni

A_5_07465: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di un possibile rischio di esposizione del lavoratore a campi magnetici in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro

- Esatta: adotta misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, e se necessario impone l'uso di dispositivi di sicurezza, di protezione della salute
- Sbagliata: se necessario elimina i dispositivi di protezione collettivi e individuali e impone l'uso di mascherine chirurgiche
- Sbagliata: non ha nessun obbligo perché i campi magnetici non producono effetti nocivi sulla salute del lavoratore
- Sbagliata: impone l'uso dei telefoni cellulari

A_5_07466: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, se, nonostante le misure di prevenzione adottate, i valori limite per i campi magnetici vengano superati, il datore di lavoro

- Esatta: individua le cause del superamento e adotta, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento
- Sbagliata: mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali a protezione delle vie respiratorie ed esige che i lavoratori indossino tali dispositivi nei luoghi di lavoro
- Sbagliata: elimina i DPI (dispositivi di protezione individuale) che isolano il lavoratore dai rumori meccanici
- Sbagliata: deve darne immediata comunicazione alla prefettura per i necessari provvedimenti

A_5_07468: Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, qualora la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve

- Esatta: evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni
- Sbagliata: predisporre un metal detector all'entrata del cantiere
- Sbagliata: dotare i lavoratori di maschere antigas
- Sbagliata: esporre appositi cartelli che indichino possibili esplosioni in corso

A_5_07470: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in caso di incidenti o emergenza per l'esposizione ad agenti chimici pericolosi da parte di un lavoratore in un cantiere di bonifica, il datore di lavoro deve

- Esatta: adottare immediate misure atte ad attenuarne gli effetti e informare i lavoratori
- Sbagliata: consegnarsi alla Questura
- Sbagliata: redigere un nuovo piano Sanitario sulla base degli effetti dell'incidente
- Sbagliata: darne immediata notizia al responsabile legale dell'azienda

A_5_07473: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per modalità di esposizione si intendono le modalità
- Esatta: espositive a mezzo delle quali il potenziale bersaglio entra in contatto con le specie chimiche contaminanti
- Sbagliata: che caratterizzano un gruppo omogeneo di lavoratori
- Sbagliata: invasive con cui un contaminante entra in contatto olfattivo con un lavoratore
- Sbagliata: espositive per un gruppo disomogeneo di lavoratori

A_5_07474: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'esposizione diretta di un lavoratore di un cantiere di bonifica a un agente chimico si verifica
- Esatta: se la via di esposizione coincide con la sorgente di contaminazione
- Sbagliata: quando un lavoratore non ha i DPI
- Sbagliata: quando un lavoratore sversa un agente chimico
- Sbagliata: nel caso in cui il contatto del recettore con la sostanza inquinante avviene a seguito della migrazione dello stesso attraverso i comparti ambientali, e quindi la via di esposizione non coincide con la sorgente di contaminazione

A_5_07477: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, lo scopo del monitoraggio biologico è di
- Esatta: valutare l'esposizione e il rischio per la salute mediante il confronto dei valori ottenuti con un riferimento adeguato
- Sbagliata: valutare lo stato di stress del lavoratore alla fine della giornata lavorativa
- Sbagliata: analizzare la reazione del lavoratore in relazione ad alcune bevande biologiche
- Sbagliata: valutare il comportamento di alcune specie animali in presenza di culture biologiche

A_5_07478: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, i mezzi biologici più comuni per la valutazione dell'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso sono il
- Esatta: sangue, le urine e l'aria espirata
- Sbagliata: prelievo di un lembo di pelle
- Sbagliata: prelievo dei capelli
- Sbagliata: prelievo di saliva

A_5_07480: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il risultato delle analisi eseguite su di un campione prelevato da un lavoratore potenzialmente esposto a un agente chimico durante i lavori in cantiere permette di
- Esatta: conoscere il grado di esposizione dell'individuo in relazione al valore limite biologico stabilito per tale contaminante
- Sbagliata: capire lo stato del lavoratore rispetto allo standard prestazionale
- Sbagliata: organizzare il cantiere
- Sbagliata: comprendere e valutare se il lavoratore è sottoposto a stress psico-fisico

A_5_07482: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico sul lavoratore di un cantiere di bonifica potenzialmente esposto ad agenti chimici pericolosi rappresenta un importante strumento per la sorveglianza
- Esatta: sanitaria e la valutazione del rischio
- Sbagliata: psicologica del lavoratore
- Sbagliata: del lavoratore
- Sbagliata: lavorativa

A_5_07484: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'unico agente chimico che riporta un valore limite biologico è
- Esatta: il Piombo e i suoi composti ionici
- Sbagliata: il Potassio
- Sbagliata: l'ossigeno
- Sbagliata: il Rame

A_5_07485: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico eseguito su un lavoratore esposto a un agente chimico pericoloso durante le lavorazioni in un cantiere di bonifica fornisce
- Esatta: la misura delle quantità di composti tossici assorbita dall'individuo durante il lavoro
- Sbagliata: la misura dell'esposizione esterna dell'individuo
- Sbagliata: una misura dello stato psicologico del lavoratore
- Sbagliata: una misura dello stress a cui è sottoposto il lavoratore

A_5_07487: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il monitoraggio biologico di esposizione al Piombo viene eseguito

- Esatta: attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico
- Sbagliata: attraverso la misurazione del livello di piombo nel sangue dopo aver ingerito 60 mg Pb ogni 100 ml di sangue
- Sbagliata: misurando il livello di piombo presente nell'organismo del lavoratore dopo 8 ore di esposizione al tetraetile di piombo
- Sbagliata: su richiesta del lavoratore mediante ripetute ingestioni nel tempo al termine delle quali si procede al prelievo del sangue

A_5_07488: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue per le lavoratrici in età fertile comporta

- Esatta: l'immediato allontanamento dall'esposizione
- Sbagliata: il licenziamento per giusta causa
- Sbagliata: l'obbligo di indossare il grembiule di piombo durante l'attività lavorativa
- Sbagliata: l'agevolazione di permanere nel luogo di esposizione al piombo per la metà dell'orario di lavoro giornaliero

A_5_07489: Secondo ADR, per inquinamento di ambienti confinati "indoor", si intende la

- Esatta: presenza nell'aria di ambienti confinati, di inquinanti chimici, fisici o biologici non presenti, naturalmente, nell'aria esterna
- Sbagliata: contaminazione del pavimento di un edificio
- Sbagliata: presenza di rifiuti sanitari a rischio infettivo all'interno di un edificio
- Sbagliata: contaminazione delle pareti all'interno di un ufficio

A_5_07493: Secondo il DM 6.9.1994, lo scopo del monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il cantiere di bonifica è di

- Esatta: individuare tempestivamente un'eventuale diffusione di fibre di amianto nelle aree incontaminate
- Sbagliata: individuare se qualcuno sta prelevando amianto per fini personali
- Sbagliata: catturare tutte le fibre che fuoriescono dal cantiere
- Sbagliata: verificare se ci sono MCA (materiali contenenti amianto) anche fuori dal cantiere

A_5_07494: Secondo il DM 6.9.1994, il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere deve essere eseguito

- Esatta: quotidianamente, dall'inizio delle operazioni di disturbo dell'amianto fino alla pulizie finali dell'area
- Sbagliata: solo alla chiusura del cantiere
- Sbagliata: solo in caso di incidente prima dell'inizio dei lavori del cantiere
- Sbagliata: di notte

A_5_07496: Secondo il DM 6.9.1994, nel monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere controllate

- Esatta: l'uscita del tunnel di decontaminazione o il locale incontaminato dello spogliatoio
- Sbagliata: i bagni
- Sbagliata: la sala TV dei lavoratori
- Sbagliata: l'ufficio di rappresentanza del cantiere

A_5_07498: Secondo il DM 6.9.1994, i campionamenti sporadici per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere devono essere eseguiti

- Esatta: durante la movimentazione dei rifiuti
- Sbagliata: di notte
- Sbagliata: in prossimità della gru di cantiere
- Sbagliata: alla distanza di almeno 100 metri dal cantiere

A_5_07501: Secondo il DM 6.9.1994, le soglie di allarme previste per il monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere sono

- Esatta: preallarme e Allarme
- Sbagliata: attenzione Primaria e attenzione Secondaria
- Sbagliata: soglia Verde e Soglia Rossa
- Sbagliata: pericolo e Attenzione

A_5_07503: Secondo il DM 6.9.1994, si raggiunge la soglia di Allarme in un monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree di cantiere quando la concentrazione di fibre aerodisperse supera i

- Esatta: 50 ff/l
- Sbagliata: 20 ff/l
- Sbagliata: 100 ff/l
- Sbagliata: 70 ff/l

A_5_07504: Secondo il DM 6.9.1994, lo stato di Preallarme durante il monitoraggio ambientale nelle aree di cantiere di bonifica MCA (materiali contenenti amianto) prevede

- Esatta: tra l'altro la pulizia dell'impianto di decontaminazione
- Sbagliata: la chiusura immediata del cantiere senza rimozione dei MCA
- Sbagliata: l'incapsulamento del cantiere
- Sbagliata: l'invio del personale al Pronto Soccorso

A_5_07507: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, in caso di rischio per la salute di un lavoratore dipendente del cantiere di bonifica

- Esatta: adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati
- Sbagliata: allerta l'ufficio Risorse Umane
- Sbagliata: redige il piano di sicurezza rafforzato
- Sbagliata: prepara il POS (piano operativo di sicurezza)

A_5_07508: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per sorveglianza sanitaria si intende

- Esatta: l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- Sbagliata: gli atti medici che il datore di lavoro effettua nei confronti dei lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
- Sbagliata: l'attività dell'addetto alla vigilanza
- Sbagliata: l'insieme delle visite mediche, che il medico competente compie finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, dopo il pensionamento

A_5_07509: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende

- Esatta: una visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica
- Sbagliata: una risonanza magnetica a scelta dal lavoratore
- Sbagliata: un test psico-attitudinale
- Sbagliata: un colloquio con il direttore delle risorse umane e personale

A_5_07511: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende

- Esatta: la visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica
- Sbagliata: la riunione periodica
- Sbagliata: la valutazione dei rischi
- Sbagliata: il colloquio col datore di lavoro

A_5_07513: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, non rientrano nella sorveglianza sanitaria del luogo di lavoro

- Esatta: l'accertamento dello stato di gravidanza
- Sbagliata: le visite mediche finalizzate alla valutazione del rischio per la salute del lavoratore
- Sbagliata: le visite mediche ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali
- Sbagliata: le visite mediche finalizzate a verificare l'idoneità alla mansione prevista

A_5_07515: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, le lavoratrici in stato di gravidanza

- Esatta: hanno diritto a una particolare tutela in riferimento alle mansioni svolte
- Sbagliata: hanno diritto a una maggiore tutela ma solo dal VI mese di gravidanza
- Sbagliata: non hanno nessuna attenzione rispetto alle condizioni di lavoro in cui operano
- Sbagliata: non hanno diritto a nessun particolare trattamento rispetto agli altri colleghi maschi

A_5_07517: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria viene effettuata
- Esatta: all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti
- Sbagliata: dopo 3 mesi dall'esposizione
- Sbagliata: in nessun caso prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione
- Sbagliata: entro 24 ore dall'esposizione

A_5_07519: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, viene informato dei risultati del monitoraggio biologico il
- Esatta: lavoratore interessato
- Sbagliata: rappresentante legale
- Sbagliata: direttore risorse umane
- Sbagliata: Ministero della salute

A_5_07521: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, qualora nell'ambito della sorveglianza sanitaria il medico competente rilevi il superamento di un valore limite biologico deve informare
- Esatta: immediatamente e individualmente i lavoratori interessati e il datore di lavoro
- Sbagliata: il rappresentante legale
- Sbagliata: il Ministero della salute
- Sbagliata: il dirigente delle risorse umane

A_5_07523: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per svolgere le funzioni di medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria in azienda è necessario il possesso
- Esatta: della specializzazione in medicina legale
- Sbagliata: della laurea in scienze infermieristiche
- Sbagliata: della laurea in odontoiatria
- Sbagliata: del master in medicina alternativa

A_5_07525: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria comprende
- Esatta: la visita medica periodica
- Sbagliata: il test psico-attitudinale
- Sbagliata: la verifica della capacità all'utilizzo dei DPI
- Sbagliata: la visita psicologica

A_5_07527: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, per i lavoratori di un cantiere di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto)
- Esatta: sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza e sul modo di comportarsi in situazioni d'emergenza
- Sbagliata: sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza ma solo se lo stabilisce il datore di lavoro
- Sbagliata: sussiste l'obbligo di essere informati sulla natura dell'emergenza solo se prevista dalla ASL
- Sbagliata: non sussiste l'obbligo di essere informati sul modo di comportarsi in caso di emergenza

A_5_07529: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, all'interno del cantiere di bonifica presso la baracca adibita e infermeria o presso l'ufficio di cantiere deve essere presente
- Esatta: una cassetta di pronto soccorso il cui contenuto rispetti quanto disposto dalla ASL locale
- Sbagliata: un computer pronto all'uso per dare l'allarme
- Sbagliata: una cassetta degli attrezzi per le manutenzioni straordinarie
- Sbagliata: un archivio delle foto del cantiere

A_5_07531: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano delle misure di sicurezza e coordinamento di un cantiere di bonifica deve contenere
- Esatta: i numeri di pronto intervento da utilizzare nei casi di incidenti o di situazioni di emergenza
- Sbagliata: indicazioni specifiche sui contenuti del piano di intervento sanitario nazionale
- Sbagliata: le aree di verde pubblico
- Sbagliata: le aree in cui si trovano i punti ristoro o i distributori di bevande

A_5_07534: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il piano di emergenza e di evacuazione di un cantiere di bonifica deve comprendere

- Esatta: il coordinamento con le diverse imprese, con gli enti di soccorso e l'attribuzione dei ruoli ai diversi operatori coinvolti
- Sbagliata: le aree ai punti ristoro
- Sbagliata: le aree in cui è prevista l'attività fisica
- Sbagliata: l'elenco delle targhe delle vetture presenti giornalmente nel cantiere

A_5_07537: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un cantiere di bonifica i mezzi e le attrezzature d'intervento da utilizzare in caso di emergenza

- Esatta: devono essere sempre efficienti opportunamente segnalati e distribuiti nell'intera area del cantiere
- Sbagliata: vengono conservati dal committente dei lavori
- Sbagliata: sono tenuti chiusi in un luogo ben riparato perché non devono essere facilmente accessibili per evitare un uso improprio
- Sbagliata: se non omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possono essere adoperati

A_5_07538: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, in un piano di emergenza di un cantiere di bonifica

- Esatta: devono essere previste misure preventive e descritte in ciascuna area di intervento classificando le aree di rischio presenti nel cantiere
- Sbagliata: le misure preventive sono sempre le stesse per ciascun cantiere
- Sbagliata: non sono previste misure preventive
- Sbagliata: le misure preventive devono prevedere i giorni di festa in cui il cantiere rimarrà chiuso

A_5_07539: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in un cantiere di bonifica viene designato

- Esatta: dal datore di lavoro della ditta appaltatrice
- Sbagliata: dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: dall'organismo di vigilanza
- Sbagliata: dalla regione territorialmente competente

A_5_07541: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, l'addetto alla gestione delle emergenze in caso di emergenza in un cantiere di bonifica

- Esatta: accertata la natura dell'emergenza, deve chiamare immediatamente i soccorsi adeguati alla necessità emergente
- Sbagliata: deve informare dell'emergenza il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Sbagliata: deve informare dell'emergenza il committente
- Sbagliata: deve chiudere le porte del cantiere per evitare che i lavoratori si disperdano

A_5_07543: L'Addetto al servizio delle emergenze di un cantiere di bonifica amianto deve sempre avere con sé

- Esatta: istruzioni scritte con le principali nozioni di pronto intervento e primo soccorso
- Sbagliata: un misuratore di pressione arteriosa per le impellenti necessità
- Sbagliata: uno strumento di misura per misurare l'area in cui si è verificata l'emergenza
- Sbagliata: un termometro

A_5_07545: Secondo il D.lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la Progettazione in sede di allestimento di un cantiere di bonifica deve

- Esatta: prevedere un numero sufficiente a fronteggiare eventuali emergenze di cassette di pronto soccorso
- Sbagliata: deve valutare la professionalità dei lavoratori ammessi a frequentare il cantiere
- Sbagliata: non deve chiedere nulla
- Sbagliata: richiedere lo stato di salute di tutti i lavoratori da trasmettere al committente